

diritto e tutela

PERIODICO GIURIDICO DI
N.19 SETTEMBRE 2017
TRIMESTRALE



STUDIO3A
DAMO VALORE AI DIRITTI

● TANTO RUMORE PER NULLA: L'ATTESA RIFORMA SULLA RESPONSABILITÀ MEDICA SI DIMOSTRA SOLAMENTE UNA NORMA INUTILE

● DIRITTI E OBBLIGHI DEL CICLISTA NELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: LE CONSEGUENZE SOTTO IL PROFILO LIQUIDATIVO IN CASO DI SINISTRO

● **Violenza sulle donne: in una società malata in cui il più debole viene prevaricato la legge diventa un fondamentale strumento di difesa**

La recente normativa in materia di femminicidio un importante passo di civiltà, ma va applicata





Editore e proprietario:
Valore S.p.A.*
Via Bruno Maderna, 7
30174 Venezia
Tel: +39 041 8622601
segreteria@studio3a.net
www.studio3a.net
CF e PI 03850440276

Direttore responsabile:
Nicola De Rossi

Coordinamento editoriale:
Ermes Trovò, Alice Righi
e Andrea Milanesi

Testi redazionali:
Nicola De Rossi
e Andrea Milanesi

Progetto grafico:
Marco Bosa

Coordinamento esecutivo:
C. Maiuscola
Via Mantovani Orsetti, 22
31100 Treviso
www.cmaiuscola.com

Stampa:
Pubbliservice Srl
Via Raffaello, 21
31021 Mogliano Veneto (TV)

Data chiusura numero:
08.08.2017

REGISTRATO AL N.5 2015
PRESSO IL TRIBUNALE
ORDINARIO DI VENEZIA
CON PROVVEDIMENTO
DEL 29.10.2015

© Tutti i diritti riservati

P1

EDITORIALE

**Basta violenza sulle donne:
il loro rispetto è una responsabilità
di tutta la società**



P2

**Tanto rumore per nulla:
l'attesa riforma sulla responsabilità
medica si dimostra solamente
una norma inutile**

DdI Gelli, un insieme di estratti
dalla giurisprudenza che incrementa
la confusione in una materia
già controversa



P12

**Diritti e obblighi del ciclista
nella circolazione stradale:
le conseguenze sotto il profilo
liquidativo in caso di sinistro**

Il risarcimento dei danni a chi
viene investito in bicicletta
non è così scontato



P20

**Violenza sulle donne: in una società
malata in cui il più debole viene
prevaricato la legge diventa un
fondamentale strumento di difesa**

La recente normativa in materia di
femminicidio un importante passo
di civiltà, ma va applicata

Studio3A breaking news

P28

APPROFONDIMENTI

**L'ago della bilancia per valutare con
competenza il giusto risarcimento**

Il ruolo fondamentale dei servizi medico
legali di Studio3A nella gestione dei sinistri

P30

i servizi di Studio 3A*

SERVIZI

**Il guardrail killer e le radiografie
"impossibili" nella tragedia di Edoardo**

Un caso drammatico e complesso seguito
con umanità, tenacia e professionalità

P33

CONVEGNI

**Riflettori puntati sulla
sicurezza sul lavoro**

Il contributo del dott. Milanesi
e di Studio3A ad un convegno
per i consulenti del lavoro

P34

CONVEGNI

**Sulle sostanze perfluoroalchiliche
eluso anche il principio di precauzione**

Significativo convegno sul danno
ambientale e il caso "Pfas" promosso
da Studio3A a Vicenza

P35

NOVITÀ

**Studio3A accompagna i propri assistiti
anche dopo un risarcimento**

Grazie ad una partnership con Azimut, avviato
un servizio di consulenza finanziaria gratuita

P36 e P37

NOVITÀ

**Studio3A inaugura una stagione di
aperture in tutta Italia**

Venti nuove sedi per implementare
l'organizzazione sul territorio,
essere più vicini agli assistiti e
valorizzare il ruolo dei propri consulenti

LA STRUTTURA

La nuova sede di Treviso

ATTUALITÀ

La nuova sede di San Donà di Piave

P38

MEDIA

Quando i media chiedono la verità ...

Studio 3A risponde

P40 e P41

LA STRUTTURA

L'organizzazione aziendale

**La solidità di un gruppo
per dare valore ai diritti**

LA SQUADRA

Chiamateci per nome ...

EDITORIALE

dirittoetutela



BASTA VIOLENZA SULLE DONNE: IL LORO RISPETTO È UNA RESPONSABILITÀ DI TUTTA LA SOCIETÀ

Lo scorso anno 120 vittime: una ogni tre giorni. Un massacro. Il femminicidio è una piaga indegna della nostra società. Secondo una recente indagine Istat, oggi in Italia sette milioni di donne hanno subito un qualche abuso durante la vita: violenze domestiche, stupro, stalking, fino al gesto estremo, il femminicidio, l'uccisione per mano di mariti, fidanzati, conviventi (o ex), che si trasformano nei più crudeli carnefici. Oltre l'82 per cento degli omicidi contro il genere femminile in generale, 145 nel 2016 e 774 negli ultimi cinque anni, viene classificato come femminicidio, maturando cioè nell'ambito familiare o di relazioni più o meno stabili. Il rapporto vittima-carnefice è per il 55,8 per cento dei casi di natura sentimentale e quasi sempre il movente di questi crimini, che si distinguono per la brutalità, è legato a gelosia e "possessione". E i dati sfatano il luogo comune che questa distorta forma mentis sia prerogativa degli stranieri: tre assassini su quattro sono italiani.

La violenza sulle donne è lo specchio di una società "malata" dove si sfogano le proprie frustrazioni sui soggetti più deboli e più vicini. Un'emergenza che va affrontata in primis con un percorso culturale-educativo nei confronti degli uomini, ma anche delle donne, molte delle quali non hanno il coraggio di denunciare: ciò che emerge è solo la punta dell'iceberg. Ma bisogna anche dare loro modo di farsi avanti, con risposte forti sul piano sociale - i centri anti-violenza svolgono una funzione fondamentale ma si dibattono tra carenze di fondi - legislativo e giudiziario. La legge 93/2013 ha riconosciuto la violenza sulle donne come forma di violazione dei diritti umani - una delle più "vergognose" secondo Kofi Annan - e inasprite pene e misure cautelari quando la violenza è commessa contro una persona con cui si ha una relazione. Ma rimangono lacune inspiegabili, come quella di non estendere l'ulteriore aggravante dell'uxoricidio ai conviventi di fatto. Quanto, poi, al doveroso risarcimento sul fronte civile, è apprezzabile la legge approvata a febbraio che tutela anche le vittime "secondarie" di questi drammi che distruggono intere famiglie, i figli, estendendo il fondo per le vittime di mafia agli orfani di crimini domestici. Ma, per quanto nel nostro ordinamento il risarcimento non abbia una valenza punitiva, per meglio equipararlo ad un crimine così aberrante sarebbe auspicabile che qui il legislatore derogasse a tale principio. E infine, gli strumenti a disposizione vanno utilizzati, perché



non è infrequente che siano per primi forze dell'ordine e magistrati a sottovalutare querele e grida di aiuto che giungono da donne maltrattate, bloccando il loro aguzzini quando ormai è troppo tardi.

I risultati delle azioni intraprese non si possono disconoscere, come la diminuzione dei femminicidi nel 2017: da gennaio a maggio 22, metà dello stesso periodo del 2016. Ma i numeri restano ancora intollerabili, così come le escalation: in poche ore tra il 13 e il 14 luglio sono state uccise quattro donne. La battaglia deve continuare con ogni mezzo per fermare per sempre questa scia di sangue.

Dott. Ermes Trovò



TANTO RUMORE PER NULLA: L'ATTESA RIFORMA SULLA RESPONSABILITÀ MEDICA SI DIMOSTRA SOLAMENTE UNA NORMA INUTILE

Ddl Gelli, un insieme
di estratti dalla
giurisprudenza
che incrementa la
confusione in una
materia già controversa

IL DISEGNO IN LEGGE IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL PERSONALE SANITARIO

I passi essenziali delle nuove disposizioni
e le loro evidenti incongruenze

LA LEGGE

Legge 08.03.2017, n.24

LA BIMBA MUORE POCO PRIMA DEL PARTO, CONDANNATO IL GINECOLOGO

Come si sarebbe sentenziato se il caso
fosse stato giudicato con il Ddl Gelli

IL DISEGNO IN LEGGE IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL PERSONALE SANITARIO

I PASSI ESSENZIALI DELLE NUOVE DISPOSIZIONI E LE LORO EVIDENTI INCONGRUENZE

Il 28 febbraio la Camera ha approvato, in via definitiva e senza emendamenti, il Ddl C-259, il Ddl Gelli-Bianco, che reca disposizioni "in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie". Per il momento, è l'ultimo tassello della regolamentazione della "colpa medica" e mira a disciplinare la responsabilità degli esercenti una professione sanitaria sotto il profilo sia penale che civile.

Sulla materia il legislatore si rivela molto attivo: il tema ricopre infatti una valenza non solo giuridica, rappresentando una questione di carattere sociale sempre più sentita. È evidente che, soprattutto nell'ultimo decennio, il rapporto medico-paziente è stato caratterizzato da due tendenze contrapposte: per un verso l'atteggiamento premiante e fiducioso nei confronti del medico e delle sue sempre maggiori competenze e, per altro verso, una frequente sorta di condanna del sanitario di fronte ad ogni, pur minima, insoddisfazione rispetto alla terapia e alla diagnosi. Perciò si è assistito, in questo settore, a un notevole aumento del contenzioso, sia civile che penale, soprattutto per la raggiunta consapevolezza da parte della collettività del diritto alla salute. A fronte di ciò, è cresciuta la cosiddetta medicina difensiva, la scelta operata da molti medici - specie quelli più esposti alle denunce penali e alle citazioni in sede civile - di prescrivere trattamenti diagnostici e terapeutici suppletivi e talvolta eccessivi (medicina difensiva positiva) o, al contrario, di rinunciare a trattamenti utili o se non necessari (medicina difensiva negativa): scelte motivate non esclusivamente dall'interesse di cura del paziente - in passato ritenuto invece valore assoluto -, ma dal timore di ripercussioni sulla propria figura professionale.

Evidenti, tra l'altro, le ricadute sulla tenuta economica del Sistema Sanitario Nazionale. Se è vero che, come ricordava già

nel 1999 l'allora Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, è necessario individuare limiti e confini della responsabilità del medico sia sul piano civile che penale, perché la medicina è tutt'altro che una scienza esatta essendo "fortemente legata al principio del probabilismo e di casualità che derivano dall'agire umano", non pare a chi scrive che la nuova legge aiuti a porre quei margini necessari per consentire al medico di poter agire in piena libertà e coscienza, rischiando di creare quella che attenta dottrina ha già battezzato "medicina difensiva di regime".

Premessa

Prima di analizzare le novità della legge Gelli-Bianco, è bene ripercorre le tappe dell'evoluzione del tema della responsabilità medica, non senza premettere alcuni cenni sulle peculiarità che caratterizzano il concetto giuridico di colpa nell'ambito delle attività medico-chirurgiche.

Nel nostro ordinamento la condotta colposa è caratterizzata da due requisiti fondamentali; uno di carattere negativo, la non volontà dell'evento (o assenza di dolo); l'altro di carattere positivo, che ricollega la verifica dell'evento a una condotta negligente, imprudente o imperita (colpa generica) o posta in essere non osservando leggi, regolamenti, ordini e discipline (colpa specifica). L'attività medico-chirurgica è caratterizzata dalla presenza, oltre che di principi di comune diligenza e prudenza, di regole tecniche specifiche, a volte non scritte, la cui violazione è fonte d'imperizia e per la cui individuazione la giurisprudenza usa i criteri della prevedibilità ed evitabilità dell'evento.

Negli ultimi decenni la condivisione delle pratiche terapeutiche a livello globale, e la sentita necessità di utilizzare metodi di cura sempre più omogenei, ha consentito lo sviluppo, l'adozione e l'individuazione delle c.d. linee guida o protocolli diagnostici e terapeutici, che tanto hanno aiutato i sanitari nel campo medico, quanto li hanno avversati nel campo giudiziario.

La responsabilità penale prima della nuova legge

Sulla responsabilità penale, un primo momento d'indagine circa la portata della responsabilità dei medici si può individuare nella sentenza 28/11/73 n. 166 della Corte Costituzionale, con cui veniva dato ingresso, in ambito penale, al concetto di colpa grave desunto dall'art. 2236 c.c., seppur riferito solo al caso imperizia. Osservava la Corte che l'esenzione o limitazione della responsabilità derivante dall'art. 2236 c.c. trovava giustificazione nei caratteri oggettivi dell'attività svolta dal professionista sanitario al quale, in relazione a situazioni di speciale difficoltà, poteva essere mosso rimprovero solo in ipotesi di grave imperizia, mentre in ipotesi di condotte negligenti o imprudenti il parametro di valutazione doveva rimanere ancorato a criteri di normale severità. In tal modo viene operata, per la prima volta, la distinzione tra errore dovuto a imperizia ed errore determinato da negligenza e/o imprudenza.

A partire dagli anni Ottanta, nella giurisprudenza di legittimità si afferma un indirizzo improntato a maggior severità nella valutazione della condotta del medico. La Corte, nelle decisioni più intransigenti, negava la validità tout court del richiamo a principi contenuti nell'art. 2236 cc, mentre in quelle più

"morbide", pur continuando a negare la valenza in sede penale dell'art. 2236 c.c., precisava come la regola di esonero della responsabilità risarcitoria contenuta nella norma poteva ben essere utilizzata dal giudice come parametro legale nella valutazione della condotta colposa del sanitario.

Nel nuovo millennio, abbandonate le posizioni più intransigenti e meno garantiste nei confronti dei medici, gli Ermellini, a partire dalla nota sentenza Franzese, affermavano che il parametro di riferimento su cui graduare il concetto di colpa andava individuato in concreto e in relazione al livello di professionalità e alle conoscenze del medico. Inoltre, il nesso causale andava riconosciuto non in termini di "certezza oggettiva", ma di "certezza processuale". Doveva, cioè, ritenersi processualmente certo che la condotta del sanitario fosse stata condizione necessaria dell'evento lesivo con "alto o elevato grado di credibilità razionale" o "probabilità logica".

La responsabilità civile prima della nuova legge

Quanto alla responsabilità civile derivante da errore medico si possono riconoscere due grandi periodi, che vedono il 1999 come spartiacque. Prima, infatti, si riconosceva un sistema "a doppio binario" nel quale, alla responsabilità della struttura sanitaria si riconosceva origine contrattuale, mentre a quella del professionista si attribuiva natura aquiliana.

Così, tra paziente ed ente ospedaliero si riteneva concluso un contratto d'opera professionale, perfezionatosi con l'atto di accettazione del paziente nell'ospedale (ai fini del ricovero o di una visita). Tale rapporto contrattuale atipico, denominato "contratto di spedalità", ha la sua origine nella semplice accoglienza del paziente nella struttura ospedaliera, e può essere definito come contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del paziente. Esso consiste in un'attività complessa a favore del malato (prestazione di assistenza sanitaria) e che non si esaurisce nella semplice fornitura delle cure mediche, ma si estende alla messa a disposizione del personale medico ausiliario, paramedico, di medicinali, delle attrezzature necessarie e dei rapporti tipicamente alberghieri di vitto e alloggio.

Il medico, dipendente dell'ospedale, rimaneva estraneo al rapporto contrattuale tra ente e paziente e la sua responsabilità civile, per il danno cagionato dall'errore diagnostico o terapeutico, era solo extracontrattuale (non ostando comunque l'applicazione analogica dell'art. 2236 c.c., la cui ratio, volta a non paralizzare l'iniziativa del professionista nei casi di particolare difficoltà, a parere dei giudici prescindeva dalla qualificazione dell'illecito).

I germi di un mutamento di direzione vennero gettati dall'isolata sentenza Cass. Civ. Sez. III, 11503/93, col tentativo di ricondurre il rapporto tra medico/paziente nell'ambito pattizio, attraverso l'accoglimento della teoria, di origine germanica, del contratto con effetti protettivi a favore di terzo. Ma è il 1999 l'anno del cambiamento. La nota sentenza della Corte di Cassazione Sez. III, Gennaio 1999 n. 589 segna la svolta, affermando, per la prima volta, la natura contrattuale anche della responsabilità del medico. In detta decisione veniva precisato che, nel momento in cui il paziente si reca in ospedale, con il singolo medico che lo prende in cura si instaura un

rapporto obbligatorio contrattuale, che trova la sua fonte nel "contatto sociale". La responsabilità da contatto sociale è una forma particolare di responsabilità contrattuale, che nasce però non da un "contratto", ma da un obbligo legale o come conseguenza di un altro rapporto contrattuale instauratosi tra soggetti diversi.

Tra medico e paziente, in realtà, preciserà la giurisprudenza, ancorché non sia stato stipulato alcun contratto, ricorre comunque un rapporto giuridico particolare che non può essere ricondotto all'articolo 2043 cc. Il sanitario e il malato, infatti, non possono essere trattati come due sconosciuti: il primo non è un *quisque de populo* ma, al contrario, è obbligato in virtù di precise disposizioni di legge (e in ossequio al contratto stipulato con l'azienda ospedaliera) a proteggere la salute del secondo.

Dalla riconosciuta natura contrattuale del rapporto medico/paziente derivano importanti mutamenti nel regime giuridico della responsabilità, in particolare sulla ripartizione dell'onere della prova, del grado della colpa, nonché della prescrizione. Si inaugura un periodo di protezione per il paziente danneggiato, a cui la giurisprudenza assicura massima garanzia. Il cambiamento di rotta dei giudici ha avuto due importanti riflessi: l'aumento del contenzioso, spesso ingiustificato, e di riflesso, la crescita esponenziale della medicina difensiva.

La fallimentare legge Balduzzi

Per tali motivi nel novembre 2012 (più probabilmente su insistenza delle compagnie assicurative e delle rappresentanze della classe medica) il legislatore ha – in modo inaspettato – provato a mitigare il rigore della situazione descritta con l'art. 3 della legge n. 189, meglio nota come "Balduzzi". Con questo provvedimento vengono introdotti alcuni elementi innovativi, come il riferimento alle linee guida per la valutazione della responsabilità e il ritorno (almeno apparente) della responsabilità del medico nell'alveo di quella extracontrattuale, ma anche l'applicazione nel calcolo dei risarcimenti delle tabelle previste per i sinistri stradali (con evidente riduzione delle somme riconosciute).

La legge, tuttavia, si presenta lacunosa e in molti punti imprecisa, tanto da richiedere diverse e importanti interpretazioni della Massima Corte, arresti che hanno costretto il legislatore a "correggere il tiro" con una nuova legge (la Gelli-Bianco), promulgata meno di cinque anni dopo la Balduzzi.

Quanto ai profili penali, alcune sentenze della Cassazione (tra cui le importanti decisioni Pagano, Cantore e Donegri) hanno fissato dei punti fermi, precisando, prima di tutto, che le linee guida e le buone pratiche non hanno natura di norme cautelari, trattandosi di direttive generali, istruzioni di massima, che vanno necessariamente applicate e modellate al caso concreto. In secondo luogo, c'è stata una parziale abrogazione a favore dei medici dei reati previsti dagli articoli 589 e 590 c.p., essendo stata ristretta l'area del "penalmente rilevante" con l'introduzione della scriminante della colpa lieve, seppur nei soli casi di imperizia, e non di negligenza o imprudenza.

Quanto alla responsabilità civile, dopo l'introduzione della

Balduzzi, la Suprema Corte ha affermato che, se per un verso essa ha depenalizzato la responsabilità medica in caso di colpa lieve, per l'altro la materia della responsabilità civile avrebbe continuato a seguire le sue regole consolidate sulla responsabilità contrattuale da contatto sociale del medico e della struttura sanitaria, comportando il riferimento all'obbligo di cui all'art. 2043 c.c. solamente l'esclusione della irrilevanza della colpa lieve in ambito di responsabilità extracontrattuale.

La legge Gelli-Bianco

La nuova legge si occupa esclusivamente di responsabilità sanitaria. A parte l'art. 1, che dispone che "la sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute", il resto pare contenere, in realtà, il tentativo di eliminare il contenzioso giudiziario relativo alla responsabilità medica. Tralasciando le norme che non si occupano nello specifico di ciò, ci soffermiamo sugli articoli 6 e 5 (integrato dal 3), per quanto concerne la responsabilità penale, e sul 7 che riguarda la responsabilità civile.

La responsabilità penale

Con l'art. 6 il legislatore, preso atto del pasticcio commesso con la legge Balduzzi, recepisce alcuni spunti giurisprudenziali e provvede subito ad abrogare l'art. 3, comma 1, della predetta legge. A fronte di tale abrogazione è inserito nel codice penale il nuovo articolo 590-sexies, rubricato "Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario", il quale prevede che "Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell'esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma. Qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto".


Sparisce la differenza tra colpa lieve e colpa grave a totale vantaggio del sanitario che segue le linee guida. A queste ultime è dedicato l'articolo precedente, il 5 che, al comma 1, recita: "Gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ai sensi del comma 3 ed elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministro della salute. In mancanza delle suddette raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie si attengono alle buone pratiche clinico-assistenziali".

È proprio partendo dalle linee guida che la legge mostra la prima grande debolezza. Si prevede la pubblicazione di un decreto ministeriale che contenga un elenco completo delle buone pratiche e delle linee guida. Elenco che sarà, verosimilmente, di centinaia di pagine, essendo centinaia le linee guida: le distorsioni legate ai frequenti contrasti tra

scuole e società scientifiche nei medesimi settori di competenza si potranno tradurre nel proliferare di linee guida disomogenee, ambivalenti e persino antitetiche. A ciò si aggiungano quelle non sempre necessariamente tarate sull'obiettivo della miglior cura per il paziente, quanto piuttosto su esigenze di risparmio di spesa e contenimento dei costi (si pensi alla fase diagnostica), oltre al fatto che dette linee saranno emanate da enti privati, i quali potranno anche avere altri obiettivi oltre la salute del malato (spingere un farmaco o uno strumento diagnostico?).

Le buone pratiche e le raccomandazioni contenute nelle linee guida rischiano poi di acquisire una natura cautelare: se le segui non sarai punibile. Il rischio è che quanto indicato dalle linee accreditate con il benessere dello Stato venga sentito come un comportamento "doveroso", con buona pace dell'effettiva ricerca della cura più adatta al paziente (da qui la definizione "medicina difensiva di regime").

Ma ciò, in realtà, non esclude la possibilità del riconoscimento di una colpa penale, poiché colui che sarà chiamato a valutare



l'adeguatezza delle linee guida rispetto al caso concreto è sempre e solo il Giudice: significa che la valutazione, anziché ex ante, fnirà per essere effettuata tramite un giudizio ex post, con il pericolo che si potrà sempre concludere per l'inadeguatezza della scelta operata.

Sul punto è già intervenuta la Suprema Corte che, con la decisione n. 28187 del 20/4-7/6/ 2017 della IV sezione penale, ha fatto intendere come non si possa interpretare in maniera letterale il (mal scritto) art. 590 sexies cp riguardante l'esclusione della responsabilità in ipotesi di rispetto delle linee guida ma, nel solco della giurisprudenza già formatasi dopo la Balduzzi, ribadisce il valore di indirizzo e di "direttive di massime" delle medesima.

Al contempo, i Giudici del Palazzaccio colgono una marcata "incompatibilità logica" nel riferimento all'esclusione della punibilità nelle sole ipotesi in cui l'evento si sia verificato a causa di imperizia, sottolineando come, a stretto rigore, "si è in colpa per imperizia e al contempo non lo si è, visto che le codificate leges artis sono state rispettate ed applicate in


modo pertinente ed appropriato (...) all'esito di un giudizio maturato alla stregua di tutte le contingenze fattuali rilevanti in ciascuna fattispecie".

D'altro canto ci si chiede come potrebbe definirsi "imperito" un professionista che ha lavorato per decenni in quella specifica branca specialistica.

Ben si comprende, allora, come quella che è stata salutata dai medici come una norma salvivifica, in realtà si dimostri loro molto meno favorevole, lasciando al giudice il potere di verifica dell'adeguatezza della scelta operata, restringendo l'ambito di non punibilità alle sole ipotesi di imperizia, creando il rischio che si tendano a trasformare casi di imperizia in imputazioni per negligenza e imprudenza, così come quello (antitetico) di una possibile sopravvalutazione delle linee guida per una automatica affermazione di responsabilità in ogni caso di loro inosservanza da parte del medico.

La responsabilità civile

In ambito civile poi, la nuova legge pare proprio sancire un ritorno al passato, laddove stabilisce la responsabilità



contrattuale della struttura e quella extracontrattuale del medico. Si legge, infatti, al comma 1 dell'art. 7 che "La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del c.c., delle loro condotte dolose o colpose", ed al successivo comma 3 che "L'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente".

In realtà è falso che la condotta dei medici sia "divenuta" fonte di responsabilità solo extracontrattuale. Di fatto, ogni qual volta un sanitario rassicura un malato sulla routinarietà (e quindi sul risultato quasi scontato) di un trattamento inducendolo a sottoporvisi, magari grazie a un'informazione non esaustiva sulle possibili complicanze, egli assume un'obbligazione con il proprio paziente da cui può derivare una responsabilità che certo extra contrattuale non è, a leggere l'ultima parte del primo periodo del terzo comma.

Anche il millantato obbligo di assicurazione delle strutture sanitarie, previsto dall'art. 10 e attraverso il quale ogni paziente potenzialmente danneggiato dovrebbe sentirsi rassicurato circa il possibile risarcimento è, in realtà, un falso obbligo. A leggere bene l'articolo, infatti, si vede come le strutture sanitarie possano (e non debbano) essere provviste di copertura assicurativa, poiché esse ben potranno adottare "altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi", ovvero quella che è stata denominata "auto assicurazione" che molti problemi ha causato ad alcune aziende socio sanitarie, non da ultimo quella patavina.

Quest'apertura alle analoghe misure, oltre a non consentire l'azione diretta nei confronti dell'assicurazione (che non c'è), mette in pericolo gli stessi medici che ben potranno essere coinvolti anche nei giudizi civili che la nuova legge voleva far credere oramai rivolti solamente alle strutture sanitarie ed alle loro compagnie assicuratrici.

Dubbio, nel caso di adozione di una "analogia misura", anche il possibile intervento del nuovo Fondo di garanzia, dal momento che egli opera solo quando sia coinvolta un'impresa di assicurazione. Lo stesso dubbio si pone anche nell'ipotesi in cui la struttura sanitaria sia assicurata, ma la polizza non copra il rischio relativo al danno causato ad un paziente. Siamo di nuovo daccapo e senza, in realtà, alcuna protezione per il danneggiato.

In definitiva una legge che, nell'intento di spazzare via vent'anni di intenso lavoro interpretativo ed esegetico di dottrina e giurisprudenza, nei confronti dei medici non risolve il problema della medicina difensiva, anzi lo aggrava, e nei confronti dei malati-danneggiati nulla fa, se non confermare la riduzione dei risarcimenti e l'allungamento dei tempi per ottenerli. Ancora una volta pare proprio - per usare un vecchio adagio - che si stesse meglio quando si stava peggio.

Avv. Alessandro Menin
 Foro di Venezia

LA LEGGE

LEGGE 08.03.2017, N. 24



DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE CURE E DELLA PERSONA ASSISTITA, NONCHÉ IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEGLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE

Vigente al: 1-4-2017

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

(...)

Art. 3

Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità

- Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), l'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità, di seguito denominato «Osservatorio».
- L'Osservatorio acquisisce dai Centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, di cui all'articolo 2, i dati regionali relativi ai rischi ed eventi avversi nonché alle cause, all'entità, alla frequenza e all'onere finanziario del contenzioso e, anche mediante la predisposizione, con l'ausilio delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie di cui all'articolo 5, di linee di indirizzo, individua idonee misure per la prevenzione e la gestione del rischio sanitario e il monitoraggio delle buone pratiche per la sicurezza delle cure nonché per la formazione e l'aggiornamento del personale esercente le professioni sanitarie.
- Il Ministro della salute trasmette annualmente alle Camere una relazione sull'attività svolta dall'Osservatorio.
- L'Osservatorio, nell'esercizio delle sue funzioni, si avvale anche del Sistema informativo per il monitoraggio degli errori in sanità

sanità (SIMES), istituito con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 11 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2010.

(...)

Art. 5

Buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida

1. Gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ai sensi del comma 3 ed elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministro della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e da aggiornare con cadenza biennale. In mancanza delle suddette raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie si attengono alle buone pratiche clinico-assistenziali.

2. Nel regolamentare l'iscrizione in apposito elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche di cui al comma 1, il decreto del Ministro della salute stabilisce:

- a) i requisiti minimi di rappresentatività sul territorio nazionale;
- b) la costituzione mediante atto pubblico e le garanzie da prevedere nello statuto in riferimento al libero accesso dei professionisti aventi titolo e alla loro partecipazione alle decisioni, all'autonomia e all'indipendenza, all'assenza di scopo di lucro, alla pubblicazione nel sito istituzionale dei bilanci preventivi, dei consuntivi e degli incarichi retribuiti, alla dichiarazione e regolazione dei conflitti di interesse e all'individuazione di sistemi di verifica e controllo della qualità della produzione tecnico-scientifica;
- c) le procedure d'iscrizione all'elenco nonché le verifiche sul mantenimento dei requisiti e le modalità di sospensione o cancellazione dallo stesso.

3. Le linee guida e gli aggiornamenti delle stesse elaborati dai soggetti di cui al comma 1 sono integrati nel Sistema nazionale per le linee guida (SNLG), il quale è disciplinato nei compiti e nelle funzioni con decreto del Ministro della salute, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con la procedura di cui all'articolo 1, comma 28, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'Istituto superiore di sanità pubblica nel proprio sito internet le linee guida e gli aggiornamenti delle stesse indicati dal SNLG, previa verifica della conformità della metodologia adottata a standard definiti e resi pubblici dallo stesso Istituto, nonché della rilevanza delle evidenze scientifiche dichiarate a supporto delle raccomandazioni.

4. Le attività di cui al comma 3 sono svolte nell'ambito delle

risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 6

Responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria

1. Dopo l'articolo 590-quinquies del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 590-sexies (Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario). - Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell'esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma.

Qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto».

2. All'articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il comma 1 è abrogato.

Art. 7

Responsabilità civile della struttura e dell'esercente la professione sanitaria

1. La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina.

3. L'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'articolo 5 della presente legge e dell'articolo 590-sexies del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge.

4. Il danno conseguente all'attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell'esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, integrate, ove necessario, con

la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti alle attività di cui al presente articolo.

5. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme imperative ai sensi del codice civile.

(...)

Art. 10 Obbligo di assicurazione

1. Le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private devono essere provviste di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera, ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, anche per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche e private, compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento nonché di sperimentazione e di ricerca clinica. La disposizione del primo periodo si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina. Le strutture di cui al primo periodo stipulano, altresì, polizze assicurative o adottano altre analoghe misure per la copertura della responsabilità civile verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie anche ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 7, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano in relazione agli esercenti la professione sanitaria di cui al comma 2.

2. Per l'esercente la professione sanitaria che svolga la propria attività al di fuori di una delle strutture di cui al comma 1 del presente articolo o che presti la sua opera all'interno della stessa in regime libero-professionale ovvero che si avvalga della stessa nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente ai sensi dell'articolo 7, comma 3, resta fermo l'obbligo di cui all'articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, e all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.

3. Al fine di garantire efficacia alle azioni di cui all'articolo 9 e all'articolo 12, comma 3, ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private provvede alla stipula, con oneri a proprio carico, di un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave.

4. Le strutture di cui al comma 1 rendono nota, mediante

pubblicazione nel proprio sito internet, la denominazione dell'impresa che presta la copertura assicurativa della responsabilità civile verso i terzi e verso i prestatori d'opera di cui al comma 1, indicando per esteso i contratti, le clausole assicurative ovvero le altre analoghe misure che determinano la copertura assicurativa.

5. Con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, definisce i criteri e le modalità per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo esercitate dall'IVASS sulle imprese di assicurazione che intendano stipulare polizze con le strutture di cui al comma 1 e con gli esercenti la professione sanitaria.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti l'IVASS, l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), le Associazioni nazionali rappresentative delle strutture private che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie, la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali interessate, nonché le associazioni di tutela dei cittadini e dei pazienti, sono determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie, prevedendo l'individuazione di classi di rischio a cui far corrispondere massimali differenziati. Il medesimo decreto stabilisce i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio, richiamate dal comma 1; disciplina altresì le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un'impresa di assicurazione nonché la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati. A tali fondi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 5 e 5-bis, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67.

7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare, di concerto con il Ministro della salute e sentito l'IVASS, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i dati relativi alle polizze di assicurazione stipulate ai sensi dei commi 1 e 2, e alle altre analoghe misure adottate ai sensi dei commi 1 e 6 e sono stabiliti, altresì, le modalità e i termini per la comunicazione di tali dati da parte delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e degli esercenti le professioni sanitarie all'Osservatorio. Il medesimo decreto stabilisce le modalità e i termini per l'accesso a tali dati.

LA BIMBA MUORE POCO PRIMA DEL PARTO, CONDANNATO IL GINECOLOGO COME SI SAREBBE SENTENZIATO SE IL CASO FOSSE STATO GIUDICATO CON IL DDL GELLI



Il 4 marzo 2009 la gioia di una coppia siciliana in attesa della nascita della primogenita si trasforma in tragedia. La mamma, dopo una gravidanza regolare, va a partorire all'ospedale di Modica, ma l'ostetrica, durante una visita, non percepisce più il battito cardiaco del feto e il parto dà alla luce una bimba morta: causa del decesso, asfissia dovuta a una stenosi dei vasi cordonali.

La denuncia dei genitori apre un procedimento penale per interruzione colposa di gravidanza e nel 2015 il Tribunale di Ragusa condanna a due mesi di reclusione il ginecologo responsabile della sala parto: non aveva riconosciuto come patologici i tracciati cardiocografici che evidenziavano segni di sofferenza fetale.

“Ai fini dell'applicazione della causa di esonero di responsabilità, occorre l'allegazione delle linee guida a cui la condotta del medico si sarebbe conformata, per consentire al giudice di verificare la correttezza e l'accreditamento presso la facoltà scientifica delle pratiche indicate dalla difesa e la conformità ad esse della condotta tenuta - spiega la sentenza - E', del resto, connotata da colpa non lieve la condotta del medico che si attenga a linee guida accreditate, quando la specificità del quadro clinico del paziente imponga un percorso terapeutico diverso (Cass., sez. IV, sent. n. 2168/2014), dovendo accertarsi se, nonostante l'osservanza di tali linee guida, vi sia stato un errore determinato da condotta negligente o imprudente e se il comportamento terapeutico più appropriato avrebbe avuto una qualificata probabilità di evitare l'evento (Cass., sez. IV, sent. n. 1843/2013). In tema di reato di procurata interruzione colposa di gravidanza, la colpa lieve presuppone che la condotta sia conforme a buone pratiche in relazione alle concrete

circostanze della vicenda; in applicazione di tale principio, la Suprema Corte ha escluso la configurabilità della colpa lieve per un medico che aveva rinviato il cesareo già programmato come urgente, omettendo di proseguire il monitoraggio nonostante i sintomi di tachicardia fetale (Cass., sez. V, sent. n. 660/2013). Come precisato dalla Corte, la limitazione di responsabilità in caso di colpa lieve non si estende peraltro agli errori connotati da imprudenza (Cass., sez. IV, sent. n. 11493/2013 e Cass., sez. III, sent. n. 5460/2013, che escludono anche gli errori connotati da negligenza)”.

Dunque, il giudice in epoca precedente l'entrata in vigore del Ddl Gelli fonda la sua decisione sui principi che finora hanno guidato le determinazioni della magistratura, facendo riferimento da un lato alla circostanza che non fosse sufficiente il rispetto delle linee guida per sostenere la sussistenza di colpa lieve e per andare esenti da responsabilità penale, in guisa agli orientamenti giurisprudenziali precedenti e alla stessa legge Balduzzi, dall'altro affermando che l'esimente della colpa lieve non poteva comunque riguardare casi di negligenza e imprudenza, essendo riferibile solo ai casi di imperizia. Se il giudice avesse sentenziato oggi tutte queste riflessioni si potrebbero ritenere superate, atteso che, con evidente orientamento a favore del medico, scompare nella norma la distinzione tra colpa lieve e grave lasciando come unico riferimento l'essersi attenuto alle linee guida. A prescindere dall'exitus processuale a cui si sarebbe arrivati oggi, non essendo pertinente nel caso di specie entrare nel merito del fatto storico in relazione all'osservanza delle linee guida, le motivazioni della sentenza sarebbero state comunque diverse e con ogni probabilità molto più superficiali.

DIRITTI E OBBLIGHI DEL CICLISTA NELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: LE CONSEGUENZE SOTTO IL PROFILO LIQUIDATIVO IN CASO DI SINISTRO

Il risarcimento dei danni
a chi viene investito
in bicicletta non è
così scontato

ANCHE IL CICLISTA DEVE RISPETTARE LE NORME CHE REGOLANO LA CIRCOLAZIONE

Nessuna differenza tra il velocipede e
l'automobile, entrambi sono soggetti
al medesimo Codice della Strada

LA SENTENZA

Corte d'Appello di Firenze,
Il sez. civile, 12 aprile 2016

I CICLISTI DEVONO ATTRAVERSARE CORRETTAMENTE MA IL CASO CONTRARIO NON LEGITTIMA I CONDUCENTI DEI VEICOLI AD INVESTIRLI

L'ingiustizia subita da un'anziana
travolta da una moto






ANCHE IL CICLISTA DEVE RISPETTARE LE NORME CHE REGOLANO LA CIRCOLAZIONE NESSUNA DIFFERENZA TRA IL VELOCIPEDE E L'AUTOMOBILE, ENTRAMBI SONO SOGGETTI AL MEDESIMO CODICE DELLA STRADA

Sono all'ordine del giorno investimenti di ciclisti da parte di automezzi, spesso dall'epilogo tragico, derivanti sovente dalla conformazione di una viabilità, quella italiana, concepita per i veicoli a motore.

Il fatto che il ciclista abbia quasi sempre la peggio ha contribuito a radicare l'idea che i velocipedi siano esonerati da precisi obblighi comportamentali e debbano ritenersi maggiormente tutelati in quanto "parte debole" in caso di urto con mezzi a motore. In realtà, le cose stanno ben diversamente posto che il Codice della Strada assimila a tutti gli effetti la bicicletta agli altri veicoli che transitano nelle strade, specificando particolari obblighi ulteriori per i mezzi in questione. Tant'è che, come precisato dal Tribunale di Arezzo con la sentenza del 23.6.2014, "anche il ciclista può incorrere in un'ipotesi di concorso di colpa laddove, nell'accadimento di un sinistro, si appuri che abbia violato delle disposizioni generali del Codice della Strada che, proprio per le loro caratteristiche, risultano valevoli nei confronti di tutti gli utenti della strada, come la disposizione di cui all'art. 140 che sancisce l'obbligo di comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione e comunque in maniera che sia salvaguardata la sicurezza stradale".

L'art. 50 del CdS definisce i velocipedi come "veicoli a due o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare". Quindi la norma considera i mezzi come veicoli a tutti gli effetti, con le conseguenti implicazioni: come previsto



dall'art. 68 devono avere determinate caratteristiche costruttive e di equipaggiamento; essi infatti, oltre ad essere muniti di pneumatici, debbono avere dispositivi funzionanti per la frenatura, per le segnalazioni acustiche (campanello) e le segnalazioni visive (luci anteriori e luci o catadiottri posteriori, quest'ultimi prescritti anche per i pedali). L'art. 182 del CdS, attuato dall'art. 377 del relativo Regolamento, detta le regole comportamentali prevedendo una serie di prescrizioni e divieti spesso non pienamente conosciuti di cui è utile fornire un breve sunto introduttivo. In particolare, al comma primo dell'art. 182, viene imposto ai ciclisti, in gruppo, di procedere su un'unica fila, fuori dal centro abitato e in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano, e mai affiancati in più di due. Ulteriore obbligo, sancito dal comma successivo, è che i ciclisti abbiano libero l'uso delle mani e reggano il manubrio almeno con una mano (non è ammesso circolare sul velocipede con un cellulare, se non con auricolare). Si deve tenere presente che, comunque, i conducenti di velocipedi devono essere in grado di vedere davanti a sé e ai due lati e devono compiere, liberamente, prontamente e facilmente, tutte le manovre necessarie. Nel caso in cui le condizioni di circolazione lo richiedano, i ciclisti che siano di intralcio o di pericolo per i pedoni, devono,



in base a quanto previsto al comma 5, condurre a mano il proprio velocipede, venendo così assimilati ai pedoni, che devono usare la comune diligenza e prudenza del "buon padre di famiglia".

Pertanto, pur non essendo di per sé obbligatorio, ad esempio, scendere dalla bicicletta nel caso in cui il ciclista intenda utilizzare l'attraversamento pedonale, è pur vero che ciò può essere fatto solo in caso di poca affluenza di pedoni, fermo restando che è obbligatorio attraversare con il veicolo a mano "nel caso di attraversamento di carreggiate a traffico particolarmente intenso e, in generale, dove le circostanze lo richiedano" (art. 377, comma 2 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada).

Conseguentemente, come precisato dalla Cassazione con la sentenza 29.9.2004, "i ciclisti che conducono la bicicletta a mano sono assimilati ai pedoni e pertanto non sono soggetti alle norme sulla circolazione stradale relative ai conducenti di veicoli; nel caso, peraltro, in cui risalgano sulla bicicletta e si immettano su una strada transitata da veicoli, devono osservare il senso di marcia consentito".

Pertanto, nel caso in cui avvenga un sinistro tra un ciclista in sella alla sua bicicletta che attraversa le strisce pedonali, e un pedone o anche un altro mezzo motorizzato, non può in alcun

modo escludersi la colpa del conducente del velocipede, che si presume nel primo caso e nel secondo va comunque attentamente vagliata.

Al riguardo, si segnala l'interessante sentenza della Corte d'Appello di Firenze, del 12.4.2016, secondo cui, "in merito all'azione risarcitoria esperita in relazione ai danni conseguenti all'investimento da parte di un motociclista mentre l'istante stava attraversando le strisce pedonali in sella alla propria bicicletta, non può invocarsi il disposto dell'art. 2054, 1° comma c.c., qualificando il ciclista come pedone. Infatti, in tema di circolazione stradale, la persona che procede su una bicicletta, pur senza azionare i pedali ma spingendosi con i piedi per terra, va considerata "ciclista" e non "pedone" e deve osservare tutte le relative norme di circolazione; tale modalità di marcia non toglie al velocipede la qualità di veicolo. Neppure è idonea ad escludere la configurazione del mezzo come veicolo, la circostanza della assenza di traffico intenso, irrilevante rispetto alla necessità di rispettare le regole della precedenza".

Sul velocipede, ai sensi del comma 5, è vietato trasportare altre persone a meno che esso non sia attrezzato allo scopo. Tuttavia, il conducente, purché maggiorenne, può trasportare un minore fino ad anni 8, con gli opportuni sistemi di ritenuta

(ma non certo sul trespolo della bicicletta medesima). Inoltre, va rilevato che i commi 9 e 9-bis (quest'ultimo introdotto con la legge 120 del 2010, di modifica al C.d.S.) indicano dove e come devono transitare i velocipedi, e precisamente in apposite piste loro riservate, laddove esistano, e, fuori dal centro abitato, da mezz'ora dopo il tramonto a mezz'ora prima del suo sorgere e nelle gallerie, i ciclisti hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti.

Pertanto, in caso di sinistro che avviene fuori dalla pista riservata al ciclista (se presente), o in orari notturni quando non indossi i prescritti sistemi di segnalazione, questi potrà essere ritenuto, quanto meno in parte, responsabile dell'accadimento. L'art. 182 si conclude con l'aspetto sanzionatorio che prevede l'applicazione di una sanzione pecuniaria che va da un minimo di € 24,00 a un massimo di € 94,00.

Dal quadro normativo si evince altresì che la responsabilità civile in caso di sinistro è regolata dall'art. 2054 c.c., trattandosi di responsabilità oggettiva per il proprietario del mezzo per i danni causati dal conducente. Quest'ultimo, poi, si libera dalla responsabilità nella causazione del sinistro provando, come per i conducenti degli altri mezzi motorizzati, di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Quindi, chi conduce un velocipede, essendo quest'ultimo un veicolo a tutti gli effetti, deve osservare, durante la circolazione su strade pubbliche o private aperte al pubblico transito, le norme previste dal titolo V del CdS, e non solo l'art. 140 suindicato, ma anche le altre previsioni, come per esempio, quella di cui all'art. 154, che impone di tenere la destra rigorosa durante la guida, così l'obbligo di cautela ad un incrocio (art. 145), gli obblighi imposti dalla segnaletica (146), le norme in tema di precedenza (art. 40).

Ad oggi, peraltro, le biciclette debbono rispettare i sensi unici, anche se risultano essere state presentate alcune proposte di legge volte ad introdurre come in altri Paesi europei il cd. "senso unico eccetto bici", per le strade con limite di velocità non superiore a 30 Km/h.

Ne consegue il pieno assoggettamento anche alla presunzione di corresponsabilità prevista dall'art. 2054 c.c. secondo comma, tant'è che la Cassazione, con la sentenza 5.5.2009 n. 10304, ha precisato che "in tema di circolazione stradale, la presunzione di cui al secondo comma dell'art. 2054 cod. civ., trova applicazione anche nel caso in cui vengano a collisione un'autovettura ed una bicicletta, in quanto nella categoria dei veicoli sono ricompresi, anche per il nuovo codice della strada, gli stessi velocipedi", fermo restando comunque il carattere sussidiario, in quanto opera solo quando non sia possibile in concreto accertare le cause ed il grado delle colpe incidenti nella produzione dell'evento dannoso.

Pertanto, risulta la piena assoggettabilità del velocipede a tutte le norme civilistiche e del codice della strada concernenti i veicoli in generale, fermo restando che in caso di sinistro spetterà all'autorità giudicante valutare caso per caso le rispettive responsabilità, tenendo conto comunque anche delle cautele imposte ai conducenti delle autovetture, i quali, nell'eseguire il sorpasso di un velocipede, debbono osservare una congrua distanza laterale rispetto al velocipede.

A completamento, va ricordato che l'art. 3 del CdS, nel definire l'area pedonale prevede che all'interno della stessa possano circolare i velocipedi, i quali tuttavia, come per quanto riguarda l'attraversamento sulle strisce, debbono rispettare le norme e condurre il veicolo a mano, quando ciò sia di intralcio o di pericolo per i pedoni.

In tal senso, la Cassazione penale con la sentenza 14.3.2008 n. 20594, ha precisato che "il conducente di un velocipede che impegna un'isola pedonale qualora intercetti un pedone deve interrompere la marcia al fine di consentire il suo attraversamento, non essendo sufficiente ad escludere la sua responsabilità in caso di impatto con lo stesso il fatto di aver ripetutamente azionato la segnalazione acustica".

Il fatto che la bicicletta venga considerata a tutti gli effetti un veicolo, ha conseguenze non solo sul piano civilistico e amministrativo, ma anche su quello penale.

I reati previsti dagli artt. 186 e 187 del CdS (rispettivamente Guida in stato di ebbrezza e sotto l'influsso di sostanze stupefacenti), trovano applicazione anche per i conducenti di velocipedi, tant'è che la Cassazione con la sentenza 14.4.2015, ha precisato che "il reato di guida in stato di ebbrezza può essere commesso attraverso la conduzione di una bicicletta, a tal fine rivestendo un ruolo decisivo la concreta idoneità del mezzo usato a interferire sulle generali condizioni di regolarità e sicurezza della circolazione stradale".

Per tali ragioni anche il rifiuto di sottoporsi all'accertamento tramite etilometro comporta l'imputabilità del ciclista per il reato p. e p. dell'art. 186, comma 7 CdS.

In tal senso, il Tribunale di Udine, con la sentenza 5.2.2016, ha precisato che "è imputabile per il reato p. e p. dall'art. 186, comma 7 CdS il prevenuto che rifiutava di sottoporsi all'accertamento mediante etilometro, come da richiesta fattagli dal personale appartenente alla Polizia Locale Municipale che lo aveva trovato riverso a terra nelle vicinanze della bicicletta a lui in uso. Tuttavia, se per "guidare" deve intendersi imprimere movimento ad un veicolo, regolandone l'andatura e la direzione, si deve decisamente escludere che un pedone che conduce a mano un velocipede possa essere qualificato "conducente di veicolo".

L'unica conseguenza diversa rispetto alla guida di altri veicoli deriva dal fatto che, secondo l'indirizzo maggioritario della Corte di Cassazione, riassunto nella sentenza 29.3.2013 n. 19413, "in caso di guida di un velocipede in stato di ebbrezza, all'accertamento del reato non consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida".

Allo stato dunque il velocipede e il suo conducente non trovano trattamenti di favore da parte della legge, salvo l'equo apprezzamento dei concreti accadimenti da parte del giudicante, soprattutto in caso di sinistri, risultando comunque all'esame del legislatore possibili modifiche normative volte a prescrivere regole che si attagliano di più alla peculiarità dei veicoli, anche in considerazione del fatto che troppo spesso in caso di sinistro le conseguenze per il ciclista sono gravi se non mortali.

Avv. Alessandro Di Biasi
Foro di Venezia

LA SENTENZA

CORTE D'APPELLO DI FIRENZE, II SEZ. CIVILE, 12 APRILE 2016



**CORTE DI APPELLO DI FIRENZE, II SEZ. CIVILE,
12 APRILE 2016**

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione Seconda Civile**

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta a ruolo in data 3 aprile 2009

AVENTE AD OGGETTO: lesione personale

Promossa da

S. G., A. e C. B., D. P. elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. A. C. che li rappresenta e difende e domiciliati presso l'avv. R. C.

APPELLANTE

Contro

NA, spa difesa da Avviti R. R. e A. G.

APPELLATO - APPELLANTE INCIDENTALE

M. P.

Appellato contumace

La causa è stata tenuta in decisione all'udienza del 04.11.2016

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Lucca con sentenza 44/2008, ha condannato la N.A. S.p.A. e R.M. al pagamento in favore di G.S., P.D., B. C. e B. A. della somma di Euro 5632,50 oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese anche legali.

Nel procedimento instaurato dal B. R. e poi proseguito dai suoi eredi, avente ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni subiti a seguito dell'investimento da parte di un motociclista

mentre stava attraversando le strisce pedonali in Viale A. in P. in sella alla bicicletta, il Tribunale riteneva di attribuire una corresponsabilità nella causazione dell'evento del 75% al ciclista e del 25% al motociclista. Liquidava i danni tenendo conto della perizia di parte prodotta dall'attore non contestata dalla parte assicuratrice. Procedeva a una decurtazione equitativa dell'importo tabellarmente calcolato per il danno biologico e morale, atteso che il B. era deceduto nel 2004. G.S., P.D., B.C. e B.A. propongono appello contro la predetta sentenza, rilevando la errata interpretazione delle risultanze istruttorie dalle quali, contrariamente a quanto ritenuto in I grado, emergeva l'esclusiva responsabilità del P. nella causazione del sinistro. Inoltre la compagnia assicuratrice non aveva fornito la prova liberatoria di cui all'art. 2054 c. c., cioè di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, dovendosi applicare la normativa in materia di investimento di pedone. Contestavano inoltre la riduzione dell'importo rispetto ai valori tabellari, effettuato giustificandolo con l'età del leso, già tenuta presente dalle tabelle. Contestavano poi che dovesse farsi riferimento all'articolo 2054 2 comma c.c., dovendosi considerare che il pedone è tenuto a portare la bicicletta a mano solo laddove vi sia una situazione di traffico particolarmente intenso, circostanza non verificatasi nel caso di specie.

Contestavano infine che anche nella ipotesi di applicabilità dell'articolo 2054 2 comma c.c., il Giudice avrebbe comunque dovuto rilevare che la condotta di guida del P. era idonea a liberare il B. dalla presunzione di colpa. In punto di spese contestavano la compensazione nella percentuale dei 2/3 attesa la domanda di ipotesi in cui veniva formulata anche la possibilità di accertamento di concorso di responsabilità. Si costituiva la N.A. S.p.A., formulando appello incidentale. Rilevava quanto ai motivi di appello, che la ricostruzione dell'evento era stata effettuata sulla base delle dichiarazioni rese da coloro che si erano trovati sul luogo del sinistro e non da chi si era fatto avanti solo in un momento successivo. Doveva essere escluso qualsiasi concorso di colpa del P. il quale aveva ottemperato a tutte le prescrizioni di legge e fatto tutto quanto possibile per evitare il danno. Il danno era rimasto privo di prova ed anche l'appello sulle spese era completamente infondato.

Le parti davano atto che erano state versate in esecuzione della sentenza di I grado Euro 10.720,17 a favore degli appellanti. La causa era trattenuta in decisione alla udienza del 4 novembre 2015 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..

Motivi della decisione

Sulla base dei motivi esplicitati in atti, l'appello principale e quello incidentale devono essere decisi come segue. La stessa parte attrice in I grado dà conto che l'incidente è avvenuto mentre egli percorreva in sella alla propria bicicletta le strisce pedonali di Viale A. in P. Non può quindi (come sostenuto da parte appellante) invocarsi il disposto dell'art. 2054 I comma qualificando il ciclista come pedone: infatti in

tema di circolazione stradale, la persona che procede su una bicicletta, pur senza azionare i pedali ma spingendosi con i piedi per terra, va considerata ciclista e non pedone e deve osservare tutte le relative norme di circolazione; tale modalità di marcia non toglie al velocipede la qualità di veicolo, prevista dagli art. 21, lett. c) e 23 c. s.) così C. pen. 7.2.1991.

Non è idonea ad escludere la configurazione del mezzo come veicolo la circostanza della assenza di traffico intenso, irrilevante rispetto alla necessità di rispettare le regole della precedenza il richiamo all'art. 377 d.a. c.d.s. laddove prevede che nel caso di traffico particolarmente intenso il ciclista debba attraversare la carreggiata col veicolo a mano. Ciò infatti non esclude che laddove il ciclista attraversi sul velocipede, debba essere configurato quale veicolo e quindi debba rispettare le regole che gli impongono di dare la precedenza come previsto dall'art. 145 VI comma c.d.s. ("6. Negli sbocchi su strada da luoghi non soggetti a pubblico passaggio i conducenti hanno l'obbligo di arrestarsi e dare la precedenza a chi circola sulla strada"); contravvenzione effettivamente inflitta al B. Esclusa quindi la applicabilità del disposto di cui al I comma dell'art. 2054 c.c., occorre valutare se le doglianze espresse dalla parte appellante sulla ricostruzione in concreto delle modalità dell'incidente (e per motivi opposti le doglianze di cui all'appello incidentale) siano fondate.

Il Giudice di I grado ha ritenuto il concorso di colpa in concreto nella misura del 75% a carico del B., ritenendo che lo stesso avesse effettuato l'attraversamento omettendo di valutare la presenza di veicoli cui dare la precedenza (ut supra), guardando dalla parte opposta rispetto alla provenienza della moto (teste V.) essendo verosimilmente coperto dalla sagoma di una vettura in sosta che ne ostruiva la percezione. Ha ritenuto il concorso di colpa nella misura del 25% a carico del P. desumendo che egli non avesse uniformato la sua condotta di guida alle norme sulla circolazione, dalle sue stesse dichiarazioni, dalle quali risultava che egli aveva percepito la presenza del ciclista potendolo quindi evitare e non essendoci riuscito non perché viaggiava a velocità elevata, ma perché o aveva confidato nella sosta del ciclista o nella sua manovra di scarto a sinistra (il che spiegava perché lo scontro era avvenuto nella corsia opposta alla sua corsia di marcia).

Contro tale ragionamento parte appellante oppone le risultanze istruttorie dalle quali emergerebbe che l'urto si è verificato oltre la mezzeria della carreggiata nella corsia opposta al centro di marcia della moto, quando ormai l'attraversamento era praticamente concluso e che il B. guardava verso monte (come dalla dichiarazione V. perché appunto impegnava la corsia di provenienza delle macchine con percorrenza da monte a mare).

Parte appellata fonda l'appello incidentale chiedendo la declaratoria di totale responsabilità del B., rilevando che secondo la testimonianza del V. il B. aveva sempre guardato verso monte durante l'attraversamento e che inoltre l'incidente era avvenuto verso la mezzeria perché il P. aveva dovuto superare una vettura ferma sulla sua destra.

Le risultanze istruttorie rilevanti ai fini del decidere sono esclusivamente le dichiarazioni del teste V., irrilevanti le

ulteriori deposizioni per i motivi indicati dal Giudice di I grado. Parte Appellante richiama la deposizione del teste B., palesemente inattendibile, perché contrariamente all'assunto dello stesso lesa, dichiara che il B. attraversava a piedi; inoltre lo stesso, con negozio sul luogo dei fatti, e asseritamente spettatore dell'incidente, pur avendo visto la Polizia arrivare non ha rilasciato alla stessa alcuna dichiarazione.

Dalle dichiarazioni rese e dal rapporto in atti, si evince che il ciclista aveva attraversato guardando sempre verso monte, che la sua carreggiata era inoltre ostruita da una vettura ferma che ne parava la vista, che la moto non andava a velocità elevata (dato confermato dal fatto che il motociclista non era caduto), che l'incidente era comunque avvenuto oltre la mezzeria e che comunque il motociclista aveva avvistato il ciclista tentando di avvisarlo mediante il clacson.

La responsabilità dell'evento è quindi da ascrivere nella percentuale già individuata dal Giudice di I grado, atteso da una parte la preponderante responsabilità del B. che impegnava l'attraversamento non tenendo un comportamento prudente e omettendo di verificare con attenzione la presenza di veicoli, ed in percentuale inferiore del P. il quale comunque, pur avendo avvistato il ciclista, non poneva in essere le manovre necessarie per evitare il sinistro.

Parte appellante formula quale ulteriore motivo di appello una censura al calcolo operato dal Tribunale che avrebbe duplicato la riduzione dell'importo dovuto per la riduzione conseguente all'età del lesa.

L'assunto è infondato. Il Tribunale ha applicato le tabelle vigenti al momento dell'incidente sulla base della età del lesa e della percentuale riconosciuta dal ctu, poi, correttamente, atteso il decesso del B. a poco meno di due anni dall'evento (per cause diverse), applicava una ulteriore decurtazione (i cui calcoli non sono stati fatti oggetto di appello), atteso che la prospettiva di vita (a base del calcolo tabellare) non si era verificata appunto per il decesso. La durata della vita non costituisce più un dato presunto, che giustifica appunto la decurtazione effettuata.

Infine viene censurato il governo delle spese di lite e tuttavia la compensazione effettuata dal Tribunale nella misura dei 2/3 si giustifica con il ridotto accoglimento della domanda principale e con l'elevata percentuale di colpa riconosciuta a carico del B. In definitiva devono essere rigettati sia l'appello principale che l'appello incidentale.

La soccombenza reciproca comporta la compensazione delle spese di lite di questo grado.

P.Q.M.

Rigetta l'appello principale avanzato da G. S., P. D., B. C. e B. A. e l'appello incidentale avanzato da N. A. spa contro la sentenza del Tribunale di Lucca sezione distaccata di Viareggio n. 44/2008, che conferma.

Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio. Così deciso in Firenze, il 28 febbraio 2016. Depositata in Cancelleria il 12 aprile 2016.

I CICLISTI DEVONO ATTRAVERSARE CORRETTAMENTE MA IL CASO CONTRARIO NON LEGITTIMA I CONDUCENTI DEI VEICOLI AD INVESTIRLI L'INGIUSTIZIA SUBITA DA UN'ANZIANA TRAVOLTA DA UNA MOTO

Anche i ciclisti devono rispettare le norme del codice della strada, ma ciò non esime motociclisti, automobilisti e camionisti dal fare altrettanto e dall'osservare una condotta di guida adeguata e le compagnie di assicurazione dal risarcire i danni cagionati da questi ultimi a chi va in bicicletta.

Emblematico, in tal senso, l'incidente occorso nel 2014 ad un'anziana di Cavallino Treporti, vicino Venezia. La signora stava percorrendo in bici una ciclabile nei pressi del cimitero del suo paese quando, giunta alla fine della pista, ha attraversato la strada sulle strisce pedonali. La donna, certo, ha commesso la leggerezza di non scendere dal velocipede, anche se l'attraversamento è avvenuto in modo lento e di fatto equiparabile a quello di un pedone.

Nulla, però, in confronto al comportamento del centauro sopraggiunto a forte velocità in quel momento, che l'ha travolta con la sua moto di grossa cilindrata quand'aveva raggiunto la linea di mezz'ora, facendola volare a diversi metri di distanza. Il motociclista avrebbe poi ammesso di averla vista chiaramente sulle strisce pedonali che iniziava l'attraversamento, ma di aver proseguito ugualmente perché "non attraversava in maniera decisa e interpretavo che mi lasciasse passare": questa l'assurda giustificazione che avrebbe reso agli agenti della polizia locale, che infatti lo hanno sanzionato per la violazione dell'articolo 141, comma 2 del Codice della Strada, "per non essere stato in grado di arrestare tempestivamente il veicolo che conduceva in presenza di un ostacolo prevedibile".

Ma è ancora più grave l'atteggiamento tenuto dalla sua compagnia di assicurazioni, Vittoria. La malcapitata per fortuna si è salvata, ma la prognosi in seguito alla caduta è risultata pesante e per lei è iniziato un calvario: ha riportato la frattura di un femore, si è dovuta sottoporre a un intervento di osteosintesi con chiodo endomidollare e a lunghi periodi di ricovero ospedaliero. Oltre a un adeguato trattamento fisico-riabilitativo



e a un prolungato periodo di riposo, per la persistenza e l'aggravarsi della gonalgia sinistra ha dovuto sostenere anche un intervento di artroprotesi. Il solo danno biologico permanente è stato stimato nella misura del 15 per cento. Logico quindi aspettarsi un adeguato risarcimento da parte della compagnia di assicurazione della controparte, che però ha eretto un muro aggrappandosi al (solo) fatto che l'anziana aveva attraversato la strada in sella al velocipede, benché non stesse correndo e procedesse comunque a passo d'uomo, si trovasse sulle strisce e il suo investitore fosse stato multato. Vittoria non ha voluto riconoscere all'anziana un solo euro, neanche il concorso di colpa da parte del motociclista che l'ha travolta, e l'ha così costretta a intentare una causa per ottenere giustizia.

la fiaccolata dopo il femminicidio della 38enne per mano dell'ex marito: centinaia di persone hanno sfilato silenziose il 3 agosto in memoria di Maria Archetta Mennella quale incentivo ad urlare "NO alla violenza sulle donne". L'evento, organizzato dal Sindaco Silvia Susanna di Musile di Piave, ha visto la partecipazione di Studio3A assieme a molte autorità locali della nostra Regione.



VIOLENZA SULLE DONNE: IN UNA SOCIETÀ MALATA IN CUI IL PIÙ DEBOLE VIENE PREVARICATO LA LEGGE DIVENTA UN FONDAMENTALE STRUMENTO DI DIFESA

La recente normativa in materia di femminicidio un importante passo di civiltà, ma va applicata

LA MAGISTRATURA DEVE FARE LA SUA PARTE PRIMA CHE QUESTI FATTI ACCADANO

Una storica sentenza ha condannato lo Stato a risarcire le parti civili di una donna perché i magistrati non fermarono l'assassino

LA SENTENZA

Tribunale di Messina, I sez. civile
30 maggio 2017

IRINA E MARIA, UN TRAGICO DESTINO COMUNE PER MANO DEGLI "EX"

Una strangolata con un bimbo in grembo, l'altra barbaramente accoltellata

LA MAGISTRATURA DEVE FARE LA SUA PARTE PRIMA CHE QUESTI FATTI ACCADANO UNA STORICA SENTENZA HA CONDANNATO LO STATO A RISARCIRE LE PARTI CIVILI DI UNA DONNA PERCHÉ I MAGISTRATI NON FERMARONO L'ASSASSINO

Luxoricidio (dal latino uxor, "moglie") è il delitto commesso da chi uccide la propria moglie o, per estensione, dall'assassino del coniuge. Trattasi di una circostanza aggravante del reato di omicidio prevista dal codice penale italiano all'articolo 577, comma II, il quale stabilisce la pena della reclusione da ventiquattro a trent'anni se il fatto omicidiario sia commesso ai danni del coniuge.

Secondo la giurisprudenza consolidata, ai fini della configurabilità dell'aggravante, risulta essere ininfluenza l'eventuale sussistenza di una separazione legale o di fatto fra i coniugi (Cassazione Penale, sentenza 24/02/2011, n. 7198). Al contrario, l'uxoricidio è escluso nelle ipotesi in cui il delitto sia commesso contro il coniuge divorziato o il convivente di fatto.

Nel reato di omicidio non va esclusa l'aggravante in esame se la condotta sia commessa da un cittadino straniero nei confronti della moglie, anch'essa straniera, con la quale intercorra un rapporto coniugale contratto all'estero e non riconosciuto formalmente in Italia. A parere della Suprema Corte ogni legame matrimoniale, anche se non concluso nel nostro Paese ma ratificato secondo legislazioni straniere, ha rilevanza penale ai fini della specifica disciplina in materia di uxoricidio (Cassazione penale, sez. I, 20 luglio 2012, n. 29709). Infatti, l'ipotesi prevista dal codice penale non trae fondamento dal dato formale di un rapporto coniugale intervenuto nel rispetto della legge nazionale, bensì dalla considerazione che l'azione in danno della persona alla quale si è uniti da un vincolo affettivo, e da diritti e doveri reciproci, merita un trattamento penale più severo. Diversamente

opinando, si porrebbe una irrazionale disparità di trattamento tra azioni commesse in danno del coniuge italiano ed in danno del coniuge straniero laddove (ed è la maggioranza dei casi) il rapporto coniugale tra stranieri non abbia avuto un formale riconoscimento in Italia.

Più in generale, dai dati statistici, nel nostro Paese il numero delle donne uccise per mano degli uomini è molto alto: si calcola in media un femminicidio ogni tre giorni. Di recente, con l'approvazione della legge n. 93/2013, recante disposizioni urgenti contro la violenza di genere, si è dato modo di inasprire le pene e proteggere le vittime in maniera più efficace. La legge in esame ha dato attuazione ai principi promossi dalla Convenzione del Consiglio d'Europa firmata a Istanbul l'11 maggio 2011, che rappresenta il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante diretto a prevenire la violenza domestica e a punire i trasgressori.

Ma, nonostante gli strumenti di tutela e di protezione delle vittime siano stati negli ultimi anni rafforzati attraverso una legislazione puntuale, anche a livello internazionale, l'uxoricidio e il femminicidio in genere rimangono uno dei delitti più efferati che continuano ad affermarsi in un quadro di allarmante abbandono della vittima, soprattutto da parte delle autorità giudiziarie. Quanto all'azione risarcitoria, il responsabile dell'uxoricidio, oltre alla condanna al carcere, è tenuto al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati ai familiari della vittima: innanzitutto il risarcimento ai figli, rimasti orfani, per i gravi danni subiti a causa dell'uccisione della loro madre; e poi il risarcimento agli altri parenti della donna uccisa (padre, madre, fratelli, sorelle) per la perdita del rapporto parentale.

Inoltre, per la prima volta, con la storica sentenza del 30 maggio 2017 della prima sezione del Tribunale di Messina, viene condannata al risarcimento delle parti civili anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri, a causa della negligenza inescusabile dei magistrati che avrebbero potuto evitare l'assassinio di una donna che aveva denunciato ben dodici volte alla Procura le intenzioni omicide del marito, prima che quest'ultimo la uccidesse a coltellate all'addome e al torace con un coltello a serramanico. Il ricorrente, tutore dei figli della vittima, aveva agito in giudizio contro lo Stato al fine di far accertare la responsabilità del Procuratore della Repubblica e dei magistrati da lui designati per l'omicidio della donna, consumato il 3 ottobre 2007, ad opera del marito.

La moglie, nel periodo compreso tra settembre 2006 e settembre 2007, aveva presentato alle Autorità competenti dodici querele nei confronti del coniuge, autore di violenze fisiche, aggressioni, minacce a suo danno. Ciononostante, la Procura nulla aveva fatto per impedire la consumazione dell'assassinio. Il ricorrente chiedeva, pertanto, il risarcimento dei danni subiti dalla prole a causa dell'uccisione della loro madre: il risarcimento del danno patrimoniale nella misura di € 259.000,00 consistente nella perdita di reddito derivante dalla attività lavorativa svolta dalla vittima, e del danno non patrimoniale per perdita del rapporto parentale nella misura di € 1.500.000,00 per ciascun figlio. Particolare attenzione merita la vicenda in relazione alle querele sporte dalla donna a decorrere dal mese di giugno 2007, dalle quali poteva razionalmente presagirsi un intento, se non omicida,

quantomeno di violenza ai danni della stessa. La querelante riferiva di temere per la propria incolumità in quanto il marito, in più occasioni, aveva estratto un coltello in sua presenza e aveva maneggiato l'arma con aria di sfida e di minaccia nei suoi confronti. La moglie aveva descritto il coltello nei minimi particolari, riconoscendolo come il medesimo in tutti gli episodi denunciati. Nonostante le querele presentate, vi era stata una sostanziale inerzia dello Stato. Tale omissione ha consentito di affermare che la Procura della Repubblica non ha tenuto conto del tenore delle minacce rivolte alla vittima del reato e che ha, pertanto, violato il precetto di cui all'art. 112 Costituzione secondo cui "Il Pubblico Ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale".

Infatti, il rinvenimento del coltello ed il suo conseguente sequestro avrebbero, con valutazione probabilistica, impedito il verificarsi dell'evento omicida. I magistrati, nel non disporre nessun atto di indagine rispetto ai fatti denunciati a decorrere dal mese di giugno 2007, e nel non adottare nessuna misura per neutralizzare la pericolosità del marito, hanno commesso una grave violazione di legge con negligenza inescusabile. Precisando che il compito dello Stato non si esaurisce nella mera adozione di disposizioni di legge che tutelino i soggetti maggiormente vulnerabili, ma si estende anche ad assicurare che tale protezione sia effettiva; in caso contrario l'inerzia delle autorità nell'applicare le norme si risolverebbe in una vanificazione degli strumenti di tutela in esse previsti.

Al riguardo, per inciso, una recente pronuncia della Corte Europea dei diritti dell'Uomo (Corte EDU, Sezione Prima, Sentenza Talpis c. Italia, 2 marzo 2017) ha condannato l'Italia per violazione del diritto alla vita, in quanto le autorità italiane, omettendo di agire tempestivamente dinanzi alla denuncia della vittima di violenza domestica, e di condurre diligentemente il relativo procedimento penale, hanno determinato una situazione di impunità, che ha favorito la reiterazione delle condotte violente, fino a condurre al tentativo di omicidio della donna e all'omicidio del figlio della stessa.

Per quanto concerne la responsabilità civile dei magistrati, la legge del 13 aprile 1988 n. 117 (c.d. Legge Vassalli) sul risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie limitava espressamente il risarcimento dei danni non patrimoniali a quelli che derivassero dalla privazione della libertà personale, stabilendo all'articolo 2 che "chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che derivino da privazione della libertà personale".

In seguito alla riforma introdotta dalla legge 27 febbraio 2015, n. 18 che disciplina la responsabilità civile dei magistrati, è stata esclusa la limitazione ai danni non patrimoniali derivanti "da privazione della libertà personale", così introducendo una previsione generale che consente per chiunque abbia subito un danno ingiusto, a causa di un comportamento, atto o provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato, di agire contro lo Stato per ottenere, in ogni caso, il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali. Tale previsione opera, però, solo per il

futuro ovvero dal giorno della entrata in vigore della legge di riforma; ed è proprio per tale motivo che la novella sulla responsabilità civile dei magistrati non ha trovato applicazione al caso in esame su cui ha sentenziato il Tribunale di Messina, in cui la condotta omicidiaria risale all'ottobre del 2007.

Pertanto, nel caso di specie, lo Stato non è stato condannato al risarcimento del danno non patrimoniale per perdita del rapporto parentale, ma soltanto al risarcimento del danno patrimoniale derivante dal mancato godimento, da parte della prole di una porzione del reddito percepito dalla madre sino al raggiungimento della loro indipendenza economica. Il ricorrente, cugino della vittima e tutore dei figli della stessa, aveva dedotto che la donna lavorava quale geometra presso uno studio professionale percependo un reddito mensile medio di € 950,00 - 1.050,00 e che destinava circa € 300,00 mensili per la cura di ciascun figlio. Il Tribunale ha ritenuto che la richiesta di € 259.200,00 a titolo di danno patrimoniale sia stata formulata sulla scorta di criteri di stima assolutamente condivisibili, tenuto conto dell'età della prole al momento della uccisione della madre (sei, cinque e tre anni). Secondo i giudici messinesi è ragionevole presumere che la donna avrebbe destinato la maggior parte del proprio reddito (non ingente) alle esigenze della prole e che l'obbligo di mantenimento si sarebbe protratto sino al presumibile raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli, fissata nell'età media di ventotto anni in considerazione della durata dell'ordinario percorso di studi e del successivo inserimento nel mondo del lavoro. Su tali considerazioni, in accoglimento della domanda svolta dal tutore dei tre figli della vittima, lo scorso 30 maggio il Tribunale di Messina ha condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri, cioè lo Stato (che potrà rivalersi sui magistrati), al pagamento della somma di circa € 250.000,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.

Dopo una lunghissima trafila giudiziaria, è stata così riconosciuta l'inerzia dei pubblici ministeri i quali dieci anni prima, nonostante le ripetute violenze commesse nei confronti della moglie, non fermarono la follia omicida del marito.

Dott.ssa Francesca Boscolo

Foro di Padova

LA SENTENZA TRIBUNALE DI MESSINA, I SEZ. CIVILE 30 MAGGIO 2017



TRIBUNALE DI MESSINA, I SEZ. CIVILE
30 MAGGIO 2017

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE DI MESSINA
Prima Sezione Civile**

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa da C.C., nella qualità di genitore adottivo, di (omissis) rappresentato e difeso dagli Avvti (omissis) - Ricorrente

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI,
in persona del Presidente pro tempore, rappresentata
dall'Avvocatura Distrettuale di Stato di Messina- Resistente

OGGETTO: responsabilità dei magistrati ai sensi della legge
117/1988.

IN FATTO ED IN DIRITTO

1.C.C. nella qualità di tutore di (omissis), figli di M.M. e N.S., ha agito in giudizio al fine di far accertare la responsabilità del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone e/o dei magistrati da lui designati ai sensi degli artt. 2, 3 e 4 della legge n. 117/1988 per l'omicidio di M.M., ad opera del marito, N.S., in data 3 ottobre 2007.

Il ricorrente ha esposto che M.M., nel periodo tra il mese di settembre 2006 ed il mese di settembre 2007, ha presentato alle Autorità competenti 12 querele nei confronti del marito, autore di violenze fisiche, aggressioni, minacce a suo danno e che, ciononostante, la Procura di Caltagirone nulla ha fatto per impedire la consumazione dell'omicidio della donna. Il ricorrente ha esposto che la Procura avrebbe omesso - integrando gli estremi della negligenza inescusabile - di porre in essere i dovuti atti di indagine che avrebbero consentito di neutralizzare la pericolosità sociale del N.S. ovvero non avrebbe:

- 1) disposto l'interrogatorio del N.S.,
- 2) sollecitato gli organi competenti a emettere un trattamento sanitario obbligatorio, ai sensi dell'art. 73 c.p.p.,
- 3) 3) disposto il ricovero presso una casa di cura o ospedale psichiatrico a titolo di misura di sicurezza personale ex art. 206 c.p.,
- 4) 4) richiesto l'applicazione della misura di sicurezza ex art. 219, comma 3 c.p.

Il ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni subiti dalla prole della M.M. per l'uccisione della madre ad opera del marito, sub specie di danno patrimoniale nella misura di € 259.000,00 - consistente nella perdita di reddito derivante dall'attività lavorativa svolta dalla M.M. e di danno non patrimoniale per perdita del rapporto parentale nella misura di € 1.500.000,00 per ciascun figlio.

Si è costituita la Presidenza del Consiglio dei Ministri eccependo

l'inammissibilità del ricorso per intervenuto decorso del termine biennale previsto dall'art. 4 della legge 117/88; ha contestato ogni addebito di responsabilità evidenziando che nessuna negligenza era imputabile alla Procura; ha dedotto l'infondatezza della pretesa risarcitoria relativamente al danno non patrimoniale. Con decreto depositato il 20.07.2012 il Tribunale di Messina ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per tardività dell'azione. La decisione di inammissibilità ai sensi degli artt. 4-5 della legge 117/88 è stata confermata dalla Corte di Appello di Messina che ha rigettato il reclamo di C.C.

La Corte di Cassazione, con sentenza del 12 settembre 2014 n. 19265, ha accolto le doglianze del ricorrente e cassato il provvedimento impugnato, rinviando il giudizio alla Corte di Appello di Messina, in diversa composizione personale.

Con pronuncia del 17.7.2015 n. 15095 la Corte di Cassazione, in correzione del precedente provvedimento, ha così disposto: "cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Messina affinché proceda, come giudice di primo grado, al giudizio di merito in ordine alla domanda risarcitoria proposta dall'odierno ricorrente nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri".

Correttamente riassunto il giudizio davanti al Tribunale di Messina, all'udienza del 24.06.2016 sono state precisate le conclusioni e il giudizio è stato assunto in decisione con concessione dei termini, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., per lo scambio degli scritti difensivi.

La causa, con ordinanza dell'11.01.2017, è stata rimessa in istruttoria (...). All'udienza del 15.3.17 sono state precisate le conclusioni e il giudizio è stato assunto a sentenza concedendo termine di 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di 20 giorni per le memorie di replica.

(...)

4. Fatta questa premessa, passiamo a esaminare il merito della controversia, che non può prescindere dalla disamina delle querele e denunce presentate da M.M. nel periodo tra settembre 2006 e settembre 2007 e dei procedimenti penali che ne sono originati: (omissis).

M.M. ha denunciato alla stazione di CC di *** di essersi recata, il 13.05.2007, presso l'abitazione del N.S. E di averlo trovato all'esterno insieme ai bambini; ha riferito che l'uomo, alla vista della moglie, aveva estratto un coltello a scatto e con aria di sfida lo aveva utilizzato per pulirsi le unghie delle mani; ha aggiunto che a tale episodio aveva assistito anche una vicina di casa. Nella medesima querela M.M. ha denunciato che il 30.05.07 il N.S. le aveva puntato contro un arco artigianale con una freccia metallica ricavata da una parte di antenna acuminata, sempre alla presenza dei bambini, e che, l'1.06.2007, nell'andare a prendere i figli, era stata ancora minacciata dal N.S. fuori dalla abitazione, con il medesimo arco, scoccandolo contro una freccia che aveva coperto con una sorta di protezione e che era caduta a 50 cm dal suo corpo; ha esposto di essersi recata presso i carabinieri raccontando l'accaduto, i quali, intervenuti, avevano constatato la presenza dell'arco e della freccia. Ha riferito che, nel riaccompagnare uno dei bambini a casa del padre, questi si era fatto trovare mentre maneggiava il medesimo coltello (...).

Il 07.06.2007 la M.M. ha presentato un'integrazione di querela

esponendo che, in data 06.06.2007, nell'andare a prelevare i bambini, aveva visto N. S. pulirsi le unghie, con aria di sfida e minaccia, con un coltello di tipo a scatto, riconoscendolo come quello già notato nei precedenti episodi denunciati e precisando che era con lama a punta di circa 10 centimetri e impugnatura con materiale scuro e striature del tipo madreperla; ha denunciato di temere per la sua incolumità.

Dopo i fatti denunciati nel giugno 2007, M.M. ha presentato altre due querele: il 25.7.07, denunciando che, il 20.7.2007, si era recata a prelevare i bambini e il N.S. aveva impedito alla sua macchina di transitare, l'aveva ancora minacciata e si era inflato sulla propria auto attraverso il finestrino, tirando fuori i bambini; il 3.09.07 ribadendo di essere stata minacciata anche con coltelli e che il 31.08.07, nel riaccompagnare i figli a casa del padre, questi si era fatto trovare fuori dell'uscio di casa nascondendo la mano sinistra dietro la schiena con atteggiamento minaccioso, "come se volesse celarmi qualcosa", aggiungeva di temere per la sua incolumità. Per i fatti denunciati nel luglio 2007, il N.S. ha patteggiato una pena a mesi 14 di reclusione davanti al Tribunale di *** -per i reati di violenza privata (art. 610 c.p.) e inosservanza del provvedimento giudiziale del 19.12.06 regolante il diritto di visita (art. 388 c.p.). Non risulta invece che gli episodi denunciati nel giugno 2007 - configuranti il reato di minaccia aggravata - siano stati iscritti nel registro delle notizie di reato, né che sia stata eseguita una perquisizione (locale o personale) per accertare la detenzione di armi da parte del N. S., né che siano stati compiuti atti d'indagine o adottate misure onde neutralizzare la pericolosità del N.S.

A fronte delle querele presentate dal giugno 2007, da cui poteva razionalmente presagirsi un intento, se non omicida, quantomeno di violenza ai danni della donna, vi è stata una sostanziale inerzia dello Stato. (omissis).

5.3 La violazione di tale obbligo non è sufficiente, tuttavia, per un'affermazione di responsabilità, che necessita l'ulteriore accertamento dell'esistenza del nesso causale tra l'omissione e l'evento di danno per il quale si chiede il risarcimento. (omissis)

Nel caso in esame, non risulta - né diversamente è stato sostenuto dall'Avvocatura di Stato - che, in seguito agli episodi denunciati nel giugno 2007, il N.S. sia stato iscritto nel registro degli indagati, né che siano stati eseguiti atti d'indagine dalla polizia giudiziaria o dalla Procura. Il compimento di una perquisizione, con valutazione probabilistica, avrebbe condotto al rinvenimento del coltello denunciato da M. M e al suo sequestro, ipotizzandosi il reato di porto abusivo di mezzi atti ad offendere al di fuori della propria abitazione senza giustificato motivo (art. 41. 110/75) o il reato di cui all'art. 699 comma 2 c.p. - norma che, secondo la giurisprudenza prevalente, è applicabile all'ipotesi del porto di un coltello a scatto, trattandosi di arma "bianca" propria, di cui è vietato il porto in modo assoluto non essendo ammessa licenza da parte delle leggi di pubblica sicurezza (...).

Dalla lettura delle sentenze penali si evince che M. M. è stata uccisa a coltellate inferte all'addome e torace con un coltello a serramanico della lunghezza di 9,5 cm; è razionalmente sostenibile che il coltello usato per l'omicidio sia il medesimo coltello a scatto - un particolare tipo di coltello a serramanico, con apertura automatica della lama - delle dimensioni di circa 10 cm utilizzato dal N.S., solo quale mese prima, per minacciare M. M.

Si può pertanto affermare che il rinvenimento del coltello e il suo conseguente sequestro avrebbero, con valutazione probabilistica, impedito il verificarsi dell'evento omicida del 3.10.2007. Tale valutazione non consente di escludere, in assoluto, che la volontà omicida del N.S. sarebbe stata comunque portata a compimento in altro modo, ma è altamente probabile che l'evento con quelle modalità esecutive - uccisione con plurime coltellate con quel coltello - si sarebbe evitato.

Conclusivamente, è rinvenibile la fattispecie di cui all'art. 2 comma 3 lett. a) della legge 117/1988 nella condotta dei magistrati della Procura della Repubblica di *** i quali, nel non disporre nessun atto d'indagine rispetto ai fatti denunciati dal giugno 2007 e nel non adottare nessuna misura volta a neutralizzare la pericolosità del N.S., hanno commesso una grave violazione di legge con negligenza inescusabile (omissis).

6. Esaminando il profilo del danno risarcibile, ritiene il Tribunale che il ricorrente non abbia diritto al risarcimento del danno non patrimoniale. Il testo vigente ratione temporis della legge 117 /1988 limitava - art. 2, comma 1 - il risarcimento dei danni non patrimoniali solo a quelli derivanti da privazione della libertà personale (...).

6.1 Il ricorrente ha diritto invece al risarcimento del danno patrimoniale derivante dal mancato godimento, da parte della prole di M. M., di una porzione del reddito percepito dalla madre sino al raggiungimento della loro indipendenza economica.

Il ricorrente ha dedotto che la M.M. lavorava quale geometra presso lo Studio *** percependo un reddito mensile medio di € 950,00-1.050,00 e che destinava € 300,00 mensili per la cura di ciascun figlio. Le allegazioni del ricorrente non sono state oggetto di contestazione da parte del resistente. Ritiene tra l'altro il Tribunale che la richiesta di € 259.200,00 a titolo di danno patrimoniale sia stata formulata sulla scorta di criteri di stima condivisibili, tenuto conto dell'età della prole al momento dell'uccisione della madre (6,5 e 3 anni), che è ragionevole presumere che la donna destinasse la maggior parte del reddito alle esigenze della prole e che l'obbligo di mantenimento si sarebbe protratto sino al presumibile raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli, fissata nell'età media di anni 28, in considerazione della durata dell'ordinario percorso di studi e dell'inserimento nel mondo del lavoro (...).


P.Q.M.

- In accoglimento della domanda del ricorrente, condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento, a favore del ricorrente, della somma di € 259.200,00, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria, oltre interessi legali sulla somma devalutata al momento dell'evento dannoso (3.10.2007) e via via rivalutata anno per anno;
- compensa le spese di lite del giudizio svoltosi innanzi alla Corte di Cassazione;
- condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente pro tempore al pagamento, a favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio liquidate in (omissis).

Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 30.05.2017

IRINA E MARIA, UN TRAGICO DESTINO COMUNE PER MANO DEGLI "EX"

UNA STRANGOLATA CON UN BIMBO IN GREMBO, L'ALTRA BARBARAMENTE ACCOLTELLATA



Irina aveva solo vent'anni, era moldava ma viveva a Conegliano, nel Trevigiano con la mamma Galina. E aspettava un bambino: era al settimo mese. Maria Archetta, Mariarca com'era chiamata, di anni ne contava qualcuno in più, 38, ma era ancora giovane: da Torre del Greco si era trasferita con i due figli a Musile di Piave, nel Veneziano, lavorava come commessa e, come Irina, era piena di vita. Due storie, due destini che si sono incrociati nel terribile sentiero della violenza contro le donne, gonfiando il bollettino di guerra di questa assurda carneficina. Irina Bacal la sera del 19 marzo è stata tramortita con due colpi al capo inferti con un corpo contundente e strozzata dall'ex fidanzato Mihail Savciuc, suo coetaneo e connazionale con cui aveva avuto una relazione e padre del piccolo che portava in grembo, come confermato dall'esame del Dna. E' stato proprio l'imminente parto a innescare l'intento omicida del giovane: pretendeva che l'ex compagna abortisse, ma Irina quel piccolo voleva tenerlo e ha pagato questa scelta con la vita. L'assassino non si è limitato a ucciderla, ne ha occultato il cadavere in un boschetto a Vittorio Veneto e l'ha depredato di alcuni gioielli correndo a rivenderli: gli inquirenti, attivatisi dopo la denuncia di scomparsa presentata dalla mamma della giovane, sono risaliti a lui tramite un compro oro. Di fronte all'evidenza dei fatti, è crollato, ha confessato e condotto i carabinieri nel luogo dove aveva sepolto Irina. Ad aggravare la sua posizione, i risultati dell'indagine sul suo cellulare affidata a un esperto di



informatica dalla Procura di Treviso. Il giorno dell'omicidio, il killer aveva effettuato ripetute ricerche su internet su come si possa uccidere una persona, una delle quali riguardava la modalità "a mani nude": un crimine pianificato con crudele lucidità. Dovrà rispondere di omicidio pluriaggravato dalla premeditazione e dai motivi abietti e di occultamento di cadavere: i familiari della ragazza, scorpolti, invocano giustizia. Al culmine di un mese tragico per la provincia di Venezia, con altri tre femminicidi in rapida successione, all'alba del 23 luglio, nel suo appartamento di Musile, "l'amore criminale" ha spento per sempre anche la luce di Maria Archetta Mennella. Dopo che era rientrata a casa, l'ex marito Antonio Ascione l'ha aggredita proditoriamente e accoltellata senza pietà. Un uomo violento e possessivo che l'aveva più volte picchiata e da cui proprio per questo si era allontanata e separata. Lo stava ospitando temporaneamente con il solo intento di riavvicinare il padre ai suoi due figli di 15 e 9 anni: un atto di generosità che le è stato fatale. Perché lui, il suo aguzzino, non poteva concepire il diritto alla libertà che Mariarca rivendicava come una delle forme di rispetto per la donna: voleva l'ex moglie solo per sé e la sua patologica gelosia ha fatto il resto. Risultato, un'altra famiglia distrutta, due ragazzini rimasti orfani e le sorelle della vittima che, nella rabbia e disperazione, dovranno raccogliere i cocci. Nella speranza, anche qui, che l'assassino, subito arrestato, paghi in modo esemplare e che questa scia di sangue abbia fine.

Studio3A breaking news

N.19 SETTEMBRE 2017

 **Studio3A accompagna i propri assistiti anche dopo un risarcimento**

Grazie ad una partnership con Azimut, avviato un servizio di consulenza finanziaria gratuita

 **Riflettori puntati sulla sicurezza sul lavoro**

Il contributo del dott. Milanesi e di Studio3A ad un convegno per i consulenti del lavoro

 **Il guardrail killer e le radiografie "impossibili" nella tragedia di Edoardo**

Un caso drammatico e complesso seguito con umanità, tenacia e professionalità

 **L'ago della bilancia per valutare con competenza il giusto risarcimento**

Il ruolo fondamentale dei servizi medico-legali di Studio3A nella gestione dei sinistri



STUDIO3A
DIAMO VALORE AI DIRITTI

APPROFONDIMENTI

Studio3Abreakingnews



**L'AGO DELLA BILANCIA
PER VALUTARE CON COMPETENZA
IL GIUSTO RISARCIMENTO
IL RUOLO FONDAMENTALE
DEI SERVIZI MEDICO-LEGALI
DI STUDIO 3A NELLA
GESTIONE DEI SINISTRI**

Un valore aggiunto in termini di obiettività e autorevolezza: i servizi medico legali di Studio3A rappresentano un punto fermo per l'azienda e il loro ruolo è molto ampio, non limitandosi certo ai casi che fanno più notizia, ad esempio quelli di malpractice, che li vedono impegnati come consulenti tecnici di parte delle famiglie delle vittime nelle operazioni peritali-autoptiche.

«Una delle ragioni per le quali la nostra società è cresciuta fino a diventare una Spa va ricercata nella scelta di puntare su competenze e professionalità e i servizi medico legali costituiscono uno dei fiori all'occhiello dell'azienda, che si avvale di numerosi professionisti qualificati, in tutt'Italia» spiega il Presidente, dott. Ermes Trovò. Ma quali sono i loro compiti? I medici legali vengono consultati nella gran parte delle pratiche, vedi gli incidenti stradali. Controllano tutta la documentazione clinica e sanitaria del danneggiato, dall'accesso al pronto soccorso alla visita di chiusura di malattia, procedono con l'anamnesi e la visita del paziente e redigono una relazione dove si effettua una recensione di tutti questi passaggi e si formulano le considerazioni medico-legali con le valutazioni in termini di danno biologico permanente e temporaneo, danno morale e congruità delle spese sostenute. «Operazioni - evidenzia il Presidente - che richiedono padronanza della materia ed esperienza». Nei casi in cui le cause del decesso siano dubbie e venga disposta un'autopsia giudiziaria, i medici legali vengono incaricati come consulenti tecnici di parte, assistendo alle operazioni eseguite dal Consulente tecnico nominato dalla Procura. Qui non agiscono in prima persona, ma possono far notare al CT eventuali omissioni, documentare le fasi dell'esame e controllare che il prelievo degli organi e i test tossicologici siano effettuati secondo le procedure corrette per non inquinare i campioni. «Non solo. I medici legali possono produrre le loro note sia preliminarmente sia in una fase successiva esprimendo le loro contro-deduzioni, che costituiranno una componente importante dell'allegazione di parte nel procedimento penale» aggiunge il dott. Trovò. Il servizio riveste poi un'importanza cruciale nei casi di responsabilità professionale medica. I medici legali fiduciari di Studio3A esaminano tutta la documentazione sanitaria e la condotta medica per accertare eventuali errori omissivi o commissivi degli Operatori Sanitari e valutano se tutto sia stato eseguito secondo le conoscenze e le linee guida dell'epoca del fatto, confrontando, cioè, quanto è stato messo in atto con le conoscenze scientifiche del tempo secondo la prassi della buona pratica clinica. In parallelo, verificano se l'eventuale errore omissivo o commissivo da parte del chirurgo o del medico riguardi la prognosi, la diagnosi e la terapia della malattia e se sussista un nesso di causa con il maggior danno patito dal paziente, che si va a quantificare. "Come si vede Studio3A tratta con scrupolo i casi di malpractice, sia per dare risposte efficaci ai propri assistiti, sia anche per agire laddove siano effettivamente ravvisabili errori" sottolinea il Presidente Trovò. I medici legali danno il loro contributo anche sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: verificano se sussistano elementi per definire tale l'evento e accertano eventuali omissioni sul piano della sicurezza e igiene

nell'ambiente di lavoro, che implicano la risarcibilità del danno differenziale in ambito di responsabilità civile a carico del datore di lavoro. Inoltre, effettuano valutazioni in tema di polizze infortuni verificando le condizioni dei contratti stipulati dai clienti e quali sono le tabelle di riferimento (Ania o Inail) e quantificando l'invalidità indennizzabile.

«Il lavoro dei medici legali è utile anche per altri nostri professionisti come gli ingegneri cinematici, con cui collaborano strettamente. Il quadro delle lesività esterne, infatti, diventa fondamentale anche per la ricostruzione della dinamica di un incidente stradale. Ma Studio3A - conclude Ermes Trovò - è andato oltre dotandosi anche della figura del medico centrale di direzione, con compiti di ulteriore controllo e coordinamento, il dott. Arcangelo Di Nino».

«Oltre ad occuparmi delle valutazioni effettuate dagli altri medici legali, valuto anche tutti i casi trattati dai nostri liquidatori per capire se quanto è stato raggiunto nella



trattativa stragiudiziale sia congruo e vada accettato o si debba agire in giudizio per ottenere un giusto risarcimento - spiega il dott. Di Nino - Controllo le consulenze dei colleghi e le proposte dei liquidatori, che a loro volta hanno ricevuto anche la perizia del medico legale della controparte, e appuro in ordine alle lesioni e alle menomazioni se vi sia congruità o discrepanza in termini di danno biologico temporaneo e permanente nella proposta formulata».

«Siamo l'ago della bilancia - conclude Di Nino - La richiesta di giusto risarcimento dipende molto dal nostro lavoro, che poi viene portato avanti dall'area tecnica nella trattativa con la controparte. Quello che forniamo ai liquidatori di Studio3A, che poi devono relazionarsi e spesso scontrarsi con i liquidatori delle assicurazioni, è sempre un apporto qualificato e argomentato: i nostri sono pareri tecnici motivati, nei quali chiariamo le nostre conclusioni spiegando nel dettaglio le limitazioni legate ai postumi di qualsiasi evento lesivo».

i servizi di Studio 3A*

consulenza specifica in risarcimento danni e indennizzi

- incidenti da circolazione stradale
- infortuni sul lavoro
- malasanità
- responsabilità della Pubblica Amministrazione e rc diversi
- incendi
- sinistri esteri
- sinistri catastrofali
- danno ambientale
- indennizzi da polizza assicurativa

area legale

- consulenza civile e penale
- servizio legale
- recupero crediti
- anomalie bancarie
- servizi investigativi
- diritto delle successioni
- assistenza alle indagini

area medico legale

- consulenza medico legale
- consulenza medico specialistica
- valutazione psicologica e psichiatrica

area tecnica

- consulenza tecnico peritale
- ricostruzioni dinamiche
- analisi tecnico scientifiche

area economico-fiscale e aziendale

- consulenza finanziaria
- consulenza fiscale e diritto amministrativo
- consulenza del lavoro e retributiva

Le frecce indicano i servizi esplicitati nel caso che segue


SERVIZI

Studio3Abreakingnews



IL GUARDRAIL KILLER E LE RADIOGRAFIE “IMPOSSIBILI” NELLA TRAGEDIA DI EDOARDO ASCIONE UN CASO DRAMMATICO E COMPLESSO SEGUITO CON UMANITÀ, TENACIA E PROFESSIONALITÀ

All'alba del 10 agosto 2016, sulla Statale Triestina, a Portegrandi, nel Veneziano, si compiva una delle tragedie della strada più drammatiche di quell'estate. Una Lancia Y con quattro giovani amici sbandava contro il guardrail, che penetrava come una lama nell'abitacolo uccidendo due incolpevoli passeggeri: la 22enne Linda Giorio e il 21enne Edoardo Ascione, spirato poche ore dopo in ospedale. Pur essendo garantito l'aspetto risarcitorio come terzo trasportato, i familiari del ragazzo si sono rivolti a Studio3A chiedendo di fare chiarezza sulle cause del sinistro e su quella barriera di protezione trasformata in strumento di morte. La società presieduta dal dott. Ermes Trovò si è attivata con tutti i mezzi e le professionalità per dare risposte alla famiglia, analizzando il guardrail, sollecitando alla Procura i dovuti accertamenti e contribuendo all'apertura di un'indagine ad hoc che ha portato a individuare nella mancata manutenzione della barriera una delle cause del fatto. Ma Studio3A, oltre ad aver ottenuto un congruo risarcimento per i congiunti di Edoardo dalla compagnia dell'auto, ha superato un altro, assurdo ostacolo nel percorso, il ragazzo aveva stipulato, pagandone regolarmente il premio, anche una polizza infortuni con Crédit Agricole, che però si rifiutava di liquidare il danno pretendendo l'esibizione delle radiografie degli organi lesi, che al Pronto



Soccorso non si fece a tempo a effettuare. Studio3A ha dimostrato l'infondatezza del puntiglio della compagnia, portandola a più miti consigli e ottenendo anche qui un giusto risarcimento.

Massimiliano Golin
consulente personale
**SEMPRE PRESENTE PER UNA
FAMIGLIA LACERATA DAL
DOLORE E DAI MILLE PERCHÉ**



Il mio ruolo in questa terribile vicenda, che ho preso molto a cuore, è stato quello di stare costantemente a fianco dei familiari di Edoardo in quest'anno difficile, sotto l'aspetto umano oltre che professionale, facendomi da tramite con l'area tecnica dello Studio per tutte le loro esigenze. La famiglia si è rivolta a noi prima di tutto per far luce sull'incidente e andare a fondo sul guardrail e le responsabilità, anche per evitare il ripetersi di drammi simili. E' stata una battaglia, su più fronti, ma abbiamo centrato gli obiettivi. Nulla restituirà il ragazzo ai suoi cari ma oggi, oltre al completo risarcimento, c'è la soddisfazione

di aver dato loro almeno la consolazione di sapere la verità, che le loro sensazioni iniziali sulle lacune della barriera erano giuste e che vengono quindi ridimensionate le responsabilità dell'amica che guidava: contro di lei i genitori di Edoardo non hanno mai avuto nulla e ne comprendono i sensi di colpa.

Ing. Pierluigi Zamuner
ingegnere cinematico
**L'ACCURATA PERIZIA CHE
HA EVIDENZIATO LE GRAVI
LACUNE DEL GUARDRAIL**



Il mio intervento è stato chiesto da Studio3A per verificare le condizioni del "sicurvía" e capire perché, anziché trattenere l'auto su cui viaggiava Edoardo Ascione, sia penetrato nell'abitacolo con effetti letali. Il lavoro non è stato facile: la barriera in loco era stata sistemata e sostituita. Tuttavia, grazie all'esame del veicolo, che riportava ancora incastrata la lama, alla disamina delle foto dello stato dei luoghi prima dell'incidente e alla presa visione del pezzo di guardrail nel punto di discontinuità, si è potuto accertare come, nel tratto

curvilineo, gli elementi del sicurvìa non fossero raccordati correttamente: era stato lasciato aperto un varco, mancava un vero e proprio collegamento, il che proflava "censure" a carico dell'ente gestore. La mia perizia è stata allegata agli atti inviati alla Procura dall'avvocato della famiglia, e infine ho partecipato come consulente tecnico di parte alle operazioni peritali successivamente svolte dal consulente tecnico nominato dal Pm.

Avv. Marco Frigo
penalista del foro di Padova
**UN'AZIONE CELERE PRESSO
LA PROCURA CHE HA AVVIATO
LE INDAGINI SUL SICURVIA**



In qualità di legale dei signori Ascione, avuta conferma dall'ing. Zamuner delle problematiche del guardrail, pochi giorni dopo il fatto ho presentato al Pm titolare del procedimento per omicidio colposo, dott.ssa Paola Mossa, una richiesta di incidente probatorio, evidenziando i difetti di giunzione del sicurvìa nel punto dell'impatto, corretti nel nuovo dispositivo installato dopo, chiedendo di disporre una perizia per accertare lo stato antecedente dei luoghi e le modalità di montaggio e manutenzione della barriera, onde verificarne l'incidenza causale con il tragico evento, e sollecitando il sequestro dei rottami del guardrail. Una richiesta accolta dal magistrato, che ha aperto un filone di indagine ad hoc incaricando un consulente tecnico, l'ingegner Mario Placenti, che poi è giunto alle stesse conclusioni sottolineando come la "singolarità" del guardrail, dovuta alla presenza di un elemento di giunzione tra lame contigue di tipo inadeguato e danneggiato, sia da porre in nesso con la sua penetrazione nell'abitacolo. Una verità che oggi è diventata anche processuale e che avrà conseguenze per i responsabili di quella strada: proprio per questo alla conducente dell'auto è stata dimezzata la pena.

Dott. Arcangelo Di Nino
medico legale
**IL PARERE DELL'ESPERTO
PER COMPROVARE LE EVIDENTI
LESIONI AGLI ORGANI INTERNI**



Mi è stato richiesto un parere tecnico, come medico centrale di direzione, per chiarire la causa della morte di Edoardo Ascione, dopo il diniego di risarcire i familiari da parte della compagnia con cui la vittima aveva stipulato una polizza infortuni legata al finanziamento per l'acquisto dell'auto. Essendo sopravvissuto alcune ore dopo l'incidente, il ragazzo aveva diritto a essere indennizzato per una serie di lesioni, ma Crédit Agricole pretendeva a riprova delle lesività gli esami strumentali, che al Pronto Soccorso non c'era stato tempo di effettuare di fronte al grave quadro clinico e alla priorità data ad altri esami più urgenti. Sulla salma non era stata disposta l'autopsia, ma è stata sufficiente la disamina della documentazione sanitaria dell'ospedale per certificare che il decesso era stato dovuto a

un arresto cardiocircolatorio conseguente ad uno shock emorragico da massiva perdita ematica in un grave quadro toracico addominale, con profonde lesioni agli organi interni, che dunque erano inevitabilmente compromessi.

Dott.ssa Irene Carlin
liquidatrice sinistri complessi
**UNA DECISA BATTAGLIA
PER FAR VALERE I DIRITTI
DEGLI ASSISTITI**



L'area tecnica si è dedicata con il massimo impegno e professionalità alla tragica vicenda di Edoardo Ascione. Ci siamo subito attivati conducendo un lavoro istruttorio di ricerca e approfondimento sulla dinamica del sinistro a supporto del tecnico cinematico, mettendogli a disposizione tramite gli strumenti informatici la documentazione fotografica del luogo dell'incidente antecedente al fatto. Abbiamo acquisito anche tutti gli atti del procedimento, interagendo con l'avvocato della famiglia. Ci siamo confrontati e scontrati con Crédit Agricole che non intendeva riconoscere il danno previsto nella polizza infortuni stipulata dal giovane: abbiamo acquisito anche il parere favorevole del nostro medico legale riuscendo a riportare a un atteggiamento più ragionevole il liquidatore della compagnia e ad ottenere un equo risarcimento. In sede di Rc Auto, abbiamo condotto una proficua trattativa con la compagnia di assicurazione della vettura, conclusasi con il riconoscimento di un congruo risarcimento per il grave danno morale subito dai familiari per la perdita del proprio congiunto, nel quale abbiamo valorizzato in particolare la giovane età della vittima e i suoi stretti rapporti con i familiari.

Dott. Nicola De Rossi
ufficio stampa
**UN PUNTUALE COINVOLGIMENTO
DELL'OPINIONE PUBBLICA PER
DENUNCIARE OGNI INGIUSTIZIA**



L'Ufficio Stampa non poteva non dedicare particolare cura e attenzione a una vicenda che, per la sua tragicità e le tante problematiche, ha accentrato l'interesse dei media, rivestendo un ruolo importante.

Abbiamo tenuto costantemente aggiornati gli operatori dell'informazione sulle attività intraprese dallo Studio per fare piena luce sull'incidente, non ultima la richiesta di incidente probatorio, fornendo per primi elementi tecnici probanti circa la non conformità del guardrail e dando voce ai familiari di Edoardo, ma soprattutto abbiamo denunciato con forza l'ulteriore "ferita" inferta alla famiglia dalla compagnia Crédit Agricole con quella improponibile, burocratica e disumana richiesta delle radiografie degli organi lesi. Un clamoroso caso di mala assicurazione che ha destato unanime sdegno finendo sulle pagine dei quotidiani nazionali e sulle tv: se n'è occupato anche il programma di Rai 1 "Tempo & Denaro".

CONVEGNI

Studio3Abreakingnews



RIFLETTORI PUNTATI SULLA SICUREZZA SUL LAVORO IL CONTRIBUTO DEL DOTT. MILANESI E DI STUDIO 3A AD UN CONVEGNO PER I CONSULENTI DEL LAVORO



Il programma dei convegni di Studio 3A è proseguito lo scorso maggio con un altro evento su uno degli argomenti che più stanno a cuore alla società presieduta dal dott. Ermes Trovò, la sicurezza sul lavoro, una delle principali emergenze della società italiana: anche nei primi tre mesi del 2017, nel nostro Paese sono state 161.576 le denunce di infortunio pervenute all'Inail, con un aumento del 5,9% rispetto all'analogo periodo del 2016 (+9mila casi), ma a preoccupare ancora di più sono le denunce di infortunio mortale presentate del primo trimestre di quest'anno, 190, pure queste in aumento di 14 casi rispetto ai 176 decessi del periodo gennaio-marzo 2016 (+8,0%). Un bollettino di guerra senza soluzione di continuità. Studio 3A, che si occupa di numerosi casi, anche gravi, di incidente sul lavoro, assistendo le vittime e i loro familiari, ha portato il suo prezioso contributo in un convegno, a cui ha collaborato, organizzato dal Consiglio provinciale di Venezia dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, intitolato "Il sistema 231/01 nelle aziende pubbliche e private" e tenutosi il 25 maggio scorso, al Quid Hotel Venice di Mestre: la partecipazione, gratuita, era valida ai fini della formazione continua obbligatoria dei consulenti del lavoro. Nel corso del pomeriggio di studio e di approfondimento tecnico e giuridico, patrocinato anche dal Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali della Regione Veneto, e introdotto dalla Presi-

dente dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, Patrizia Gobat, sono stati illustrati i principi generali del Decreto Legislativo 231/01, che ha introdotto per la prima volta nell'ordinamento italiano la responsabilità in sede penale-amministrativa delle società e degli enti per violazioni commesse dai propri titolari e dipendenti, con sanzioni in capo alle aziende, come persona giuridica, che non abbiano posto in essere le norme di prevenzione e sicurezza a tutela della salute e dell'incolumità dei propri dipendenti. Tra i vari temi affrontati, si è parlato della convergenza dei sistemi di compliance, che va a monitorare se l'organizzazione interna delle varie imprese sia in linea con le normative in materia di sicurezza; si è poi discusso di reati presupposto sulla sicurezza sul lavoro e contro la Pubblica Amministrazione e, infine, il Direttore tecnico di Studio 3A, dott. Andrea Milanese, nel suo intervento, ha affrontato la questione della responsabilità oggettiva e della responsabilità datoriale, sfatando il luogo comune del loro parallelismo. Per quanto, infatti, l'approccio interpretativo possa sembrare molto simile, nella realtà - ha spiegato il dott. Milanese - non si tratta degli stessi istituti: molto spesso, cioè, si ritiene che la responsabilità oggettiva del datore di lavoro vi sia a prescindere, ma non è così. Si tratta di una distinzione tutt'altro che secondaria per le conseguenze che può comportare sul piano della risarcibilità del danno extra-Inail.

CONVEGNI

Studio3Abreakingnews



SULLE SOSTANZE PERFLUOROALCHILICHE ELUSO ANCHE IL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE SIGNIFICATIVO CONVEGNO SUL DANNO AMBIENTALE E IL CASO "PFAS" PROMOSSO DA STUDIO 3A A VICENZA



Il principio di precauzione è stato tra i più interessanti temi giuridici del convegno "Risarcimento del danno ambientale e il caso Pfas" organizzato il 24 giugno, a Palazzo Cordellina, sede della Biblioteca Bertoliana di Vicenza, da Studio3A nell'ambito delle sue attività formative e informative sull'ambiente: è intervenuta anche l'On. Silvia Benedetti, prima firmataria della proposta di legge "Pfas Zero". Punto di partenza è stata la presentazione, a cura dell'autrice, dott.ssa Francesca Boscolo, del libro "Risarcimento del danno ambientale: profili di analisi" promosso da Studio3A per fornire ai cittadini gli strumenti per tutelarsi, con la conoscenza delle norme in materia.

Si è poi entrati nel caso Pfas. Studio3A, tra i vari casi di inquinamento di cui si occupa in Italia, segue anche quello da sostanze perfluoroalchiliche nelle acque di mezzo Veneto e assiste una decina tra famiglie e imprenditori agricoli dell'area più soggetta a contaminazione, che per anni hanno usato i pozzi per bere e irrigare i campi e che ora vivono nel terrore di sviluppare malattie, come ha raccontato la consulente personale Linda Mazzon. Per questi danneggiati Studio3A ha coordinato un esposto in Procura, (ancora) contro ignoti, ma il recente rapporto del Noe di Treviso ha rafforzato le responsabilità imputate sullo sversamento a Miteni, che avrebbe saputo dell'inquinamento del sito fin dagli anni Novanta. Studio3A l'ha invitata al convegno, ma l'azienda di Trissino ha declinato l'invito. Il dottor Andrea Milanese, Direttore tecnico di Studio3A, si è soffermato sulla fattispecie del danno esisten-

ziale, oltre che sanitario, che si configura in ragione del patema d'animo, tanto più dopo gli allarmanti risultati dello screening sulla popolazione, ma ha approfondito soprattutto il "principio di precauzione" citando la sentenza 4227/2013 del Consiglio di Stato. Secondo il dispositivo, questo principio, "che fa obbligo alle autorità di adottare provvedimenti appropriati per prevenire i rischi potenziali per la sanità pubblica, la sicurezza e l'ambiente, si distingue dal principio di prevenzione, ponendo una tutela anticipata rispetto alla fase dell'applicazione delle migliori tecniche". La sua applicazione fa sì che, laddove "non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un'attività potenzialmente pericolosa, l'azione dei pubblici poteri debba tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche". I vincoli ambientali sopravvenuti in una data area obbligano la PA a vagliare la compatibilità delle autorizzazioni già rilasciate che "sono permanentemente esposte all'esercizio di autotutela amministrativa, laddove oggettivamente incompatibili". Per il dott. Milanese, quest'assunto apre importanti prospettive per un'azione risarcitoria non solo verso Miteni, quando ne saranno acclamate le responsabilità, ma anche contro le autorità preposte, dal Ministero della Salute alla Regione, che il principio di precauzione non l'avrebbero osservato, non intervenendo sull'azienda e ammettendo limiti per queste sostanze più alti che nel resto d'Europa: omissioni al centro dell'intervento dell'On. Benedetti.

NOVITÀ

Studio3Abreakingnews



STUDIO 3A ACCOMPAGNA I PROPRI ASSISTITI ANCHE DOPO UN RISARCIMENTO GRAZIE AD UNA PARTNERSHIP CON AZIMUT, AVVIATO UN SERVIZIO DI CONSULENZA FINANZIARIA GRATUITA

Per i danneggiati il risarcimento non è solo questione di giustizia: spesso costituisce anche una conditio sine qua non per continuare a vivere in modo dignitoso e per guardare al domani con più fiducia. Per le famiglie che hanno perso il padre o la madre, e con essi il sostegno economico, o che devono assistere un proprio caro rimasto gravemente invalido, quanto viene liquidato dalle assicurazioni non è un capriccio, ma serve per tirare avanti, mandare un giorno i figli all'università, pagare il mutuo, progettare ancora un futuro. Ottimizzare le somme percepite diventa fondamentale. «Troppe volte però abbiamo scoperto che danneggiati seguiti da noi in pochi anni hanno perso gran parte di quanto liquidato dalle compagnie a causa dei cattivi consigli ricevuti dai canali bancari normalmente conosciuti - spiega il Presidente di Studio3A, dott.

Ermes Trovò - Perciò abbiamo chiesto a quest'autorevole società, Azimut, di mettere a disposizione dei nostri assistiti la sua rete di consulenti in tutt'Italia, per fornire loro una consulenza finanziaria gratuita. È un passo importante, che conferma la nostra volontà di accompagnare costantemente i nostri clienti avendo attenzione anche al "dopo": la nostra attività non si ferma alla gestione dei sinistri e alla loro corretta liquidazione, ma entra anche nella complessità dei rapporti umani e in un percorso di fiducia, comprensione e sostegno che continua nel tempo».

Ma cos'è Azimut? «È la public company più importante in Italia, con masse gestite per 47 miliardi di euro, ed è indipendente: non è controllata da gruppi bancari, assicurativi o industriali e non subisce interferenze che sollecitino al collocamento dei prodotti finanziari» spiega il financial partner Alberto Loro, che dopo vent'anni di esperienza in banca ha sposato il progetto Azimut, indicando uno dei vantaggi della società, quotata in Borsa e le cui azioni in 13 anni hanno quasi quintuplicato il loro valore, passando da 4 a oltre 18 euro.

«Inoltre, abbiamo 17 filiali all'estero che ci consentono di attingere ogni informazione, altro elemento determinante: i mercati cambiano alla velocità della luce ed è essenziale conoscerne e anticiparne gli orientamenti» continua Loro.

A "indipendenza" e conoscenza, si aggiungono poi correttezza, consapevolezza e buon senso. «Per noi è imprescindibile l'analisi e il rispetto del profilo rischi del cliente, troppo spesso tradito dalle banche, con le conseguenze tristemente note: prima vengono trasparenza ed etica - conclude Loro - Le scelte del cliente, poi, devono essere sempre consapevoli - solo l'8 per cento di chi investe i propri denari sa ciò che fa -, e tenere conto di un mercato che non è più quello di pochi anni fa, quando acquistando in banca un titolo di Stato o un'obbligazione si era tranquilli: oggi, con 114 istituti di credito in Italia che non hanno più patrimonio a far da garanzia, e un debito pubblico, quello italiano, da tripla "B" nera, questa strategia è diventata un rischio enorme. Infine, è bene diversificare, non investendo mai tutto su un unico prodotto».



NOVITÀ

Studio3Abreakingnews



STUDIO 3A INAUGURA UNA STAGIONE DI APERTURE IN TUTTA ITALIA

VENTI NUOVE SEDI PER IMPLEMENTARE L'ORGANIZZAZIONE SUL TERRITORIO, ESSERE PIÙ VICINI AGLI ASSISTITI E VALORIZZARE IL RUOLO DEI PROPRI CONSULENTI



Il progetto è ambizioso: venti nuovi uffici ubicati nelle principali città italiane, che si aggiungeranno alla sede direzionale di Mestre, in via Bruno Maderna, a quella storica di Dolo, in via Zinelli, da dove tutto è partito, e a quella di San Donà di Piave. Due sono già stati inaugurati, a Treviso e proprio a San Donà di Piave, dove è stata aperta una nuova e più funzionale "casa" rispetto alla precedente: il prossimo taglio del nastro, nel mese di ottobre, porterà la società a mettere le sue radici anche in Sardegna, a Cagliari.

«Studio3A negli ultimi anni è riuscita a diventare una società ampiamente strutturata, e leader nel settore della valutazione delle responsabilità in ogni tipologia di sinistro, attraverso una strategia di sviluppo che è stata basata sulla presenza nel territorio di una fitta e capillare rete di consulenti personali, e accompagnata dai continui e importanti investimenti sul piano della tecnologia, della informatizzazione e della telematica: oggi non soltanto i nostri fiduciari ma anche i nostri assistiti possono interagire tranquillamente con la nostra direzione e controllare le pratiche dal proprio Pc o con lo smartphone - spiega il Presidente di Studio3A, il dott. Ermes Trovò - Lo scorso novembre, tuttavia, nel nuovo piano di sviluppo dell'azienda, è stato deliberato di supportare questa strategia con un'ulteriore espansione territoriale attraverso l'apertura di una ventina di uffici di proprietà».

Come chiarisce il Presidente, i nuovi presidi avranno innanzitutto la funzione di pianificare meglio il lavoro nella rispettiva area di riferimento. «Le nuove sedi saranno le basi per implementare la nostra organizzazione sul territorio. Non a caso, nel piano delle nuove assunzioni di personale abbiamo ritenuto di dare la priorità a quello degli uffici periferici in luogo di quello di direzione. Una scelta organizzativa che, comunque, ha sempre come obiettivo finale quello di migliorare costantemente il servizio nei confronti dei nostri tanti assistiti in tutto il Paese» aggiunge il dott. Ermes Trovò, che tiene però a soffermarsi anche e proprio sull'autentico elemento portante di questa nuova strategia di crescita e di diffusione: le donne e gli uomini di Studio3A.

«La filosofia di fondo e la nostra volontà - conclude Ermes Trovò - è quella di evidenziare il concetto che un ufficio non è e non deve essere un mero spot, con quattro pareti e un'insegna, ma che il suo cuore pulsante, la sua forza e il suo valore aggiunto sono soprattutto le persone. Persone come l'area manager Riccardo Vizzi e Linda Mazzon per San Donà di Piave, o come Diego Tiso per Treviso, che in questi anni, con il loro impegno, la loro presenza, la loro totale disponibilità verso i nostri assistiti, oltre e prima ancora che con la loro competenza e la loro professionalità, sono diventati i primi punti di riferimento di Studio3A, ne hanno accresciuto la conoscenza e l'autorevolezza, hanno sviluppato preziosi rapporti con l'intera comunità locale, con le istituzioni, con le imprese e i cittadini. Persone che hanno scritto un pezzo della nostra storia e che scriveranno ancora tante altre pagine della nostra società e del suo radicamento nel territorio».

LA STRUTTURA

Studio3Abreakingnews



LA NUOVA SEDE DI TREVISO

Il programma di sviluppo degli uffici territoriali è iniziato non a caso da Treviso, il 6 maggio scorso, con l'inaugurazione della sede di Viale Fratelli Cairoli 95/a: una presenza, quella nella Città della Marca, che Studio3A e il suo Presidente, dott. Ermes Trovò, hanno infatti fortemente voluto, per qualificare sempre meglio il servizio e l'attività verso i propri assistiti e tutti i cittadini che avessero bisogno di far valere i propri diritti, in un contesto, quello trevigiano, dove l'azienda è attivamente impegnata in numerosi casi, alcuni dei quali hanno avuto anche vasta eco, basti pensare all'omicidio nel Vittoriese di Irina Bacal. A tagliare il nastro, assieme al Presidente, della nuova e accogliente "casa", collocata in una posizione strategica lungo il Put, il consulente personale Diego Tiso, che ne sarà anche il responsabile.

L'ufficio di Treviso, come le altre sedi dell'azienda, è aperto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19; tel: 0422 1834077; mail: treviso@studio3a.net.



STUDIO3A* TREVISO

Viale Fratelli Cairoli 95/A - Treviso

☎ 0422 1834077



STUDIO3A* SAN DONÀ

Via XIII Martiri 78-80 - San Donà di Piave (VE)

☎ 0421 1885720

LA STRUTTURA

Studio3Abreakingnews



LA NUOVA SEDE DI SAN DONÀ DI PIAVE

Nell'ambito degli investimenti logistici di Studio3A, non meno rilevante è l'operazione attuata a San Donà di Piave, dove la società è già presente da undici anni e dove il 20 luglio, con il taglio del nastro, è iniziata l'avventura della nuova sede, in Via XIII Martiri 78-80. I nuovi spazi, oltre a trovarsi in una posizione più centrale, sono più ampi, confortevoli e funzionali rispetto alla precedente ubicazione, in via Giodo Bortolazzi; sono dotati di reception, sala d'attesa, tre uffici, sala riunioni e ampi magazzini, sono stati pensati anche stilisticamente in linea con quelli della sede direzionale di Mestre, come del resto quelli a Treviso, e rappresentano la volontà della società di riqualificare e rafforzare il proprio presidio nella città del Piave, per essere ancora più vicini ai numerosi assistiti del Sandonatese ma anche di tutto il Veneto Orientale. La nuova sede, di cui è responsabile Riccardo Vizzi, Area Manager di Studio3A, è aperta ogni giorno dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. I riferimenti restano gli stessi: 0421 1885720 e sandona@studio3a.net.

MEDIA

Studio3Abreakingnews



QUANDO I MEDIA CHIEDONO LA VERITÀ... STUDIO 3A RISPONDE

178



Anche nel trimestre tra fine aprile e fine luglio i molteplici casi seguiti da Studio3A e le sue azioni hanno trovato ampio spazio sulla carta stampata. Vicende tragiche come i femminicidi di Irina e Mariarca, il "giallo" sempre più fitto di Marco Cestaro, la morte da sospetta legionella all'ospedale di Cona, il dramma della bimba che ha perso una mano a causa di un pirata, solo per citare alcuni esempi, sono state trattate e approfondite nelle testate locali ma anche nei principali quotidiani nazionali: Messaggero, Nazione, Gazzetta del Mezzogiorno, Mattino di Napoli...

44



Molti anche i programmi tv e i Tg che si sono occupati delle vicende gestite dallo Studio, tra cui spiccano quelli Rai, che hanno dato risalto ai risultati del suo lavoro e alle sue iniziative, come il convegno sui Pfas, e che si sono rivolti ai suoi tecnici per delle interviste. Al riguardo, interessante l'attività di servizio verso i danneggiati svolta nell'ambito di un apposito spazio informativo sull'emittente Televeneziana e attraverso la quale i tecnici della società hanno fornito una serie di indicazioni utili per far valere i propri diritti in caso di sinistro.

265



Anche l'informazione on-line ha dato conto in modo puntuale e costante della fitta attività di Studio3A: fonti autorevoli come l'agenzia stampa Ansa, il sito di Repubblica o i portali dei principali quotidiani "lanciano" sempre più spesso a livello nazionale le notizie dello Studio, senza poi contare la capillare copertura dei siti d'informazione di carattere locale, a partire da quelli del circuito Today. In alcuni casi le notizie sono diventate così virali da finire addirittura sulla striscia dedicata alla cronaca dei siti dei quotidiani economici e sportivi.

IL SERVIZIO AI CITTADINI DANNEGGIATI DI STUDIO 3A TELEVENEZIANA - 8-26 MAGGIO 2017



L'emittente Televeneziana a maggio ha realizzato un programma di servizio per coloro che si trovano coinvolti in un sinistro di qualsiasi natura e si è rivolta a Studio3A per spiegare ai danneggiati come agire per far valere i propri diritti. La collaborazione si è articolata in sei puntate andate in onda in giorni prestabiliti durante il mese e nelle quali la conduttrice, Maria Stella Donà, ha intervistato il Presidente, dott. Ermes Trovò (due volte), il Direttore Tecnico, dott. Andrea Milanese, e le dott.sse Debora Salvador, Elisa Donolato e Alessandra Piron, dell'Area tecnica. Le trasmissioni sono state dedicate alla trasformazione di Studio3A in società per azioni, Valore Spa, per tutelare ancora meglio i propri assistiti contro i poteri forti, alla ricostruzione cinematografica degli incidenti, all'attività stragiudiziale, gli infortuni sul lavoro, i servizi medico legali, e Risarcimentofacile.it, la nuova app che consente di denunciare un sinistro e ottenere il risarcimento tutto on-line.

BULLISMO, LA DENUNCIA DI UNA MAMMA STORIE VERE, RAI UNO - 17 MAGGIO 2017



Il servizio pubblico, più precisamente il programma di Rai Uno "Storie Vere", nella puntata del 17 maggio ha realizzato un approfondimento sul grave fenomeno del bullismo e tra i casi di cui si è occupato ha scelto anche quello seguito da Studio3A del bimbo calabrese di dieci anni vittima un anno e mezzo fa di una serie di riprovevoli episodi di scherno e prevaricazione, nell'indifferenza più totale delle autorità scolastiche, culminati con un pestaggio che l'ha mandato all'ospedale e costretto a cambiare scuola. In collegamento dalla sede Rai di Reggio Calabria sono intervenuti la giovane e coraggiosa mamma Francesca, che ha raccontato la terribile esperienza vissuta dal figlio, e il consulente personale Salvatore Agosta, che ha illustrato come si sta muovendo Studio3A per dare assistenza alla famiglia e per raccogliere tutti gli elementi e le testimonianze necessari per intraprendere un'azione risarcitoria nei confronti dei responsabili, istituto scolastico in primis.

TORNA L'INCUBO LEGIONELLA ALL'OSPEDALE DI FERRARA

TGR EMILIA ROMAGNA, RAI TRE - 31 MAGGIO 2017



Ha destato vasta eco nei media, dati anche i trascorsi nello stesso nosocomio, il decesso di un 87enne all'ospedale di Cona per un'infezione da sospetta

legionella. Dell'allarmante episodio, su cui è stato aperto un procedimento penale per omicidio colposo, ha dato notizia con ben tre servizi anche il Tgr Rai dell'Emilia Romagna, che ha intervistato Luigi Peron consulente personale di Studio3A, a cui si sono rivolti i familiari della vittima per far luce sui fatti.

NON VOLEVA ABORTIRE, AMMAZZATA DALL'EX

I FATTI VOSTRI, RAI DUE - 21 APRILE 2017



La trasmissione di Giancarlo Magalli ha dedicato un toccante servizio alla tragedia di Irina Bacal, la 20enne di Conegliano incinta in 7 mesi strangolata

dall'ex fidanzato; in studio, la mamma Galina e l'avvocato Andrea Piccoli, che assiste la famiglia assieme a Studio3A.

MIGLIAIA DI FAMIGLIE INANSIA PER I PFAS

TVA NOTIZIE, TVA VICENZA - 24 GIUGNO 2017



Anche la principale emittente locale del Vicentino ha seguito il convegno promosso da Studio3A sul grave inquinamento delle acque che interessa

mezzo Veneto ed ha realizzato un servizio andato in onda nel Tg con un'intervista al Direttore Tecnico, dott. Andrea Milanesi.

GLI INACCETTABILI RITARDI DI CATTOLICA

LA NAZIONE - 8 LUGLIO 2017



Il quotidiano nazionale ha dato risalto al grave caso di mala assicurazione denunciato da Studio3A e dal Presidente, dott. Ermes Trovò, contro Cattolica,

che in due anni non ha ancora risarcito quanto legittimamente spetta ai familiari di un ciclista viareggino travolto ad un'auto.

I TROPPI MISTERI NELLA MORTE DI MATTEO VACCA

I 2 DI VIA VENTURI, VIDEO SARDEGNA 1 - 18 LUGLIO 2017



Il programma ha dato spazio all'inquietante incidente di un 21enne archiviato come fuoriuscita autonoma nonostante i tanti elementi che non tornano.

In diretta telefonica, il consulente Michele Baldinu ha esposto i dubbi dei familiari che hanno chiesto a Studio3A di fare chiarezza.

BIMBA PERDE LA MANO PER UN PIRATA DELLA STRADA

GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO - 6 LUGLIO 2017



È diventato virale l'appello lanciato da Studio3A, che assiste la famiglia, per rintracciare il pirata che ha mandato fuori strada la vettura

su cui viaggiava una bimba di 5 anni, che ha perduto una mano. La vicenda, successa nel Tarantino, ha destato unanime sdegno ed è stata veicolata da tutti i media, locali e nazionali: agenzie stampa, siti d'informazione, tv e quotidiani, tra cui quello leader del Mezzogiorno, la Gazzetta, che ne ha dato notizia in prima.

INDAGATO IL SINDACO PER LA CURVA ASSASSINA

IL MESSAGGERO - 15 GIUGNO 2017



Il noto quotidiano ha aperto la pagina dell'Aquila con l'iscrizione nel registro degli indagati del sindaco di

Collepietro e di due di funzionari per non aver protetto la curva dove si è schiantato Willy Patrizi, come aveva già rilevato Studio 3A, che supporta la famiglia.

MORTE DI MARCO CESTARO, L'OMBRA DELL'OMICIDIO

LA TRIBUNA DI TREVISO - 6 LUGLIO 2017



Hanno trovato puntuale riscontro sui media gli sviluppi del caso del giovane trevigiano investito da un treno: la perizia medico legale lascia più che mai

aperta l'ipotesi dell'omicidio dando forza alle convinzioni della famiglia e di Studio3A, molto perplessi sulla tesi del suicidio.

A PROCESSO IL GESTORE DELLA PISTA DA SCI NON SICURA

IL TRENINO - 9 LUGLIO 2017



Ha destato clamore, in Trentino e non solo, il rinvio a giudizio del presidente della società che gestisce gli impianti sciistici di

San Martino di Castrozza per le gravi lesioni riportate da uno sciatore veneziano seguito da Studio3A, dopo a un'uscita di pista in un tratto non protetto.

UCCISA DALL'EX CHE LA VOLEVA SOLO PER SE'

IL MATTINO DI NAPOLI - 30 LUGLIO 2017



Nel pezzo del quotidiano partenopeo i ringraziamenti a Studio3A da parte delle sorelle di Mariarca Mennella, la 38enne di Torre del Greco, ma


residente a Musile, nel Veneziano, vittima dell'ennesimo femminicidio che ha scosso l'opinione pubblica.

LA STRUTTURA

Studio3Abreakingnews



L'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE



LA SQUADRA (di direzione)

Studio3Abreakingnews



CHIAMATECI PER NOME...

Roberto Andrea Stefano Lorena Luigi Pietro Alessandro Chiara Roberta Massimiliano Micaela Luciana Cristina Roberta Daniela Alice Arianna Camilla Armando Riccardo Roberta Gicu Giancarlo Salvatore And



LA STRUTTURA

Studio3Abreakingnews



LA SOLIDITÀ DI UN GRUPPO PER DARE VALORE AI DIRITTI



VALORE[®]
S.P.A.

Valore è la prima Società per Azioni in Italia a operare nell'ambito delle responsabilità civili e penali, a tutela dei diritti dei cittadini: un traguardo reso possibile sia per le competenze e l'esperienza acquisite, sia per le capacità di investimento a beneficio dei propri assistiti. Valore Spa comprende quattro brand: Studio 3A, 3A edizioni, Risarcimentofacile.it, BlogGiuridico.



STUDIO3A
DAMMOVALORE AI DIRITTI

Vent'anni di attività in ogni genere di sinistro: stradale, sul lavoro, mala sanità, danni ambientali... oltre 50 dipendenti e centinaia di fiduciari; percentuale di successi del 98% e di pratiche chiuse stragiudizialmente dell'83%; oltre un milione di euro investiti sulle varie posizioni, perché l'azienda lavora solo a risultato: Studio 3A è il partner ideale per ottenere giustizia e un giusto risarcimento.



Simona Emma Linda Ivie Diego Alessandra Massimo Veronica Pisana Francesco Elisa Eva Roberta Silvia Marta Nadia Elisa Irene Debora Marco Fabio Nicola Michele Nicola Giulia Angelo Luigi Domenico



Adelina

quella notte mi svegliò la più atroce delle telefonate. Ho perso mio figlio per colpa di un guard-rail fuori norma, Studio3A ha costretto i responsabili a rispondere.

se vuoi saperne di più sulla storia di Adelina vai su www.studio3a.net



STUDIO3A

VALORE[®]
SPA

Direzione Generale
Venezia, Via Bruno Maderna 7
+39 041 8622601

DIAMO VALORE AI DIRITTI

800 09 02 10

www.studio3a.net



Assistenza a
chilometro zero

consulenti in tutta Italia
pronti a rispondere a
tutte le necessità
dell'assistito

